



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 341

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 22 ottobre 2024

## INDICE

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)* . . . . . Pag. 12

8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

*Plenaria* . . . . . » 13

9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 5)* . . . . . » 16

### Commissioni permanenti

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . Pag. 17

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101)* . . . . . » 70

*Plenaria* . . . . . » 70

7<sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)* . . . . . » 77

*Plenaria* . . . . . » 77

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)* . . . . . » 83

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

8<sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

*Plenaria* (\*)

10<sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)* . . . . . *Pag.* 84

*Plenaria* . . . . . » 84

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)* . . . . . » 89

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 90

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . *Pag.* 91

*Plenaria* . . . . . » 91

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

*Plenaria* . . . . . » 93

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 94

---

**ERRATA CORRIGE** . . . . . *Pag.* 95

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 341° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 ottobre 2024.



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 22 ottobre 2024

**Plenaria**

**48ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *MATERIE DI COMPETENZA*

**Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena**

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 gennaio 2024 e proseguito nelle sedute del 23 gennaio, 12 marzo e 16 ottobre 2024.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza del relatore, senatore Balboni, per concomitanti impegni istituzionali, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Documentazione fatta pervenire dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, con riferimento all'acquisizione di corrispondenza del dottor Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura *pro tempore*, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 ottobre 2024.

Il relatore, senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), fa preliminarmente presente che in data 11 ottobre 2023, al Senato della Repubblica è stata no-

tificata la richiesta di autorizzazione ad acquisire la corrispondenza dell'ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano da parte del Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma ed in pari data tale richiesta è stata trasmessa alla Giunta.

L'istanza in oggetto si iscrive nell'ambito del procedimento pendente innanzi al predetto Tribunale dei Ministri presso il Tribunale di Roma a carico del dottor Sangiuliano per i reati di cui agli articoli 314-*bis* (indebita destinazione di denaro o cose mobili) e 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) del codice penale, commessi in epoca anteriore al 5 settembre 2024, data della denuncia-querela presentata dall'onorevole Bonelli in relazione ad asserite irregolarità poste in essere dall'allora Ministro in ordine all'utilizzo di beni, servizi e mezzi dello Stato o di altri enti pubblici in favore di Maria Rosaria Boccia, nonché in ordine alla diffusione di informazioni riservate di origine ministeriale o governativa, che sarebbero state portate a conoscenza della stessa Boccia.

L'autorità giudiziaria espone inoltre che, come da notizie apprese da « fonti aperte », nell'ambito del successivo procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Roma a seguito della denuncia presentata dal dottor Sangiuliano nei confronti della dottoressa Boccia, è risultato essere stato eseguito il sequestro di dispositivi elettronici e di telefoni cellulari da cui è stata estratta la copia forense dei documenti elettronici e delle comunicazioni intercorse anche con l'ex Ministro.

Il Collegio dei reati ministeriali di Roma ritiene che tale documentazione informatica sia rilevante nel procedimento di cui trattasi e, in ottemperanza alle conclusioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023 (sentenza sul conflitto di attribuzione sollevato per il caso del senatore Renzi), in virtù della quale la Consulta ha stabilito che le comunicazioni mediante strumenti telematici come messaggi o posta elettronica siano da considerare corrispondenza e come tale soggetta per i parlamentari alle garanzie di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, ha valutato che analoga autorizzazione vada richiesta per la corrispondenza dei Ministri, stante il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

In conclusione, il Collegio precedente, ritenuto che l'acquisizione e la successiva analisi della corrispondenza intercorsa tra la dottoressa Boccia e l'allora Ministro Sangiuliano – già estratta dai dispositivi elettronici sequestrati all'indagata nel procedimento per reato « comune » originato dalla denuncia dello stesso ex Ministro – sia possibile solo a seguito della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della citata legge costituzionale, richiede al Senato l'autorizzazione ad acquisire « copia della copia forense » integrale della memoria dei dispositivi sequestrati all'indagata Boccia e ad estrarre copia delle comunicazioni eventualmente intercorse con l'ex Ministro, che potrebbero esser utilizzate a fini di prova nel procedimento per i reati ministeriali innanzi descritti.

Si fa presente che, in data 18 ottobre 2024, l'ex Ministro Sangiuliano ha trasmesso alla Giunta una memoria scritta nella quale ha con-

cluso per il rigetto della richiesta del Tribunale dei Ministri, ritenendola inammissibile sul piano processuale e sostanziale.

Ricordando che l'articolo 10, primo comma, della citata legge costituzionale n. 1 del 1989 dispone che «*Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione della corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente [...]*», occorre preliminarmente inquadrare la vicenda dal punto di vista giuridico, esaminando una serie di questioni di rilievo.

Un primo aspetto problematico concerne la circostanza che la richiesta di sequestro sia giunta prima della eventuale richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi della medesima legge costituzionale del 1989.

Tuttavia a tale possibile obiezione è possibile rispondere in senso positivo, esaminando una serie di circostanze.

Innanzitutto la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 113 del 2010, in un *obiter dictum*, ha riconosciuto che per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione l'autorizzazione *ad acta* (nella fattispecie si trattava di autorizzazione ad intercettazioni), possa essere preventiva, essendo la fattispecie disciplinata dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e quindi in modo autonomo rispetto agli schemi procedurali dell'articolo 68 della Costituzione.

Poi va considerato che l'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 dispone che «*compiute le indagini preliminari*» il Tribunale dei Ministri possa decidere di archiviare o di chiedere l'autorizzazione a procedere. La lettera della norma conferma che il compimento delle indagini preliminari è anteriore rispetto alla richiesta di autorizzazione, essendo tale fase prodromica alla sopracitata decisione del Tribunale dei Ministri. Il compimento delle indagini presuppone sul piano logico e procedurale l'adozione di mezzi di ricerca delle prove, tra i quali rientra il sequestro di corrispondenza, con conseguente possibile attivazione, in una fase antecedente all'autorizzazione a procedere, delle autorizzazioni *ad acta* previste all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Inoltre è da notare che l'articolo 10 citato non distingue tra il momento antecedente e susseguente alla richiesta di autorizzazione a procedere ai fini delle misure di ricerca della prova, anzi, la stessa acquisizione di elementi probatori – attraverso il sequestro di corrispondenza – potrebbe, come detto in precedenza, servire all'autorità procedente per suffragare il convincimento se proseguire il giudizio emanando la richiesta di autorizzazione, oppure archiviare il procedimento per mancanza degli elementi indiziari a sostegno delle accuse.

A sostegno di tale tesi si sottolinea anche che mentre il tempo richiesto alla Camera competente per pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione *ad acta* del giudice è molto breve (15 giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 10, terzo comma, della legge costituzionale n. 1 del

1989), al contrario invece avviene per quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della stessa legge costituzionale, che indica il termine di 60 giorni per la deliberazione della Camera competente in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere.

Il relatore osserva altresì che, in considerazione del termine concesso al Senato per pronunciarsi, l'esame dell'atto in oggetto è stato calendarizzato per la discussione in Assemblea in tempi brevi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato, anche per consentire la conclusione delle indagini dell'autorità giudiziaria entro i termini previsti dalla stessa legge costituzionale.

In secondo luogo occorre considerare che la Giunta, nelle ipotesi di richieste di autorizzazione al sequestro di corrispondenza, deve valutare il *fumus persecutionis*.

Tale *fumus* può rivestire una connotazione soggettiva, ossia riguardare un'inimicizia o un'intenzione persecutoria del magistrato procedente e tale fattispecie viene connotata con l'espressione *fumus persecutionis* di primo grado.

È tuttavia possibile che il *fumus* sia di secondo grado, ossia che lo stesso rivesta una connotazione oggettiva, legata alle modalità concrete con cui l'autorità giudiziaria ha proceduto.

Sussiste poi un *fumus* di terzo grado quando vengano ravvisati profili di illegittimità talmente macroscopici da radicare il sospetto di una persecutorietà.

Nel caso di specie non ci sono elementi per configurare il *fumus* di primo grado, né tantomeno profili di illegittimità tanto evidenti da consentire il radicarsi di un *fumus* di terzo grado.

Sussistono invece profili idonei a configurare il *fumus* di secondo grado.

Il carattere persecutorio dell'azione giudiziaria – sotto il profilo del *fumus* di secondo grado – può evincersi dall'assenza di un nesso specifico e motivato tra l'adozione del mezzo di ricerca della prova prescelto e la configurazione dei reati contestati, cosicché la generalizzata acquisizione del materiale probatorio, specie se telematico e telefonico, fa assumere al vincolo cautelare reale « carattere esplorativo e sproporzionato » (Cassazione penale, sentenza n. 11835 del 2022; anche, nella stessa vicenda, Cassazione penale, n. 30225 del 2020), connotando il sequestro come « onnivoro ed invasivo di una serie indifferenziata di dati personali » (Cassazione penale, n. 34265 del 2020, sullo stesso caso).

Come nel richiamato precedente a cui si riferiscono le predette sentenze, anche nel caso di specie non è espressa la finalità probatoria del sequestro rispetto alla configurazione concreta dei reati perseguiti, e l'indiscriminata acquisizione di una serie indefinita di dati, oltre che ledere la riservatezza dell'indagato, non appare finalizzata e funzionalmente correlata con la dimostrazione delle ipotesi di reato per cui si procede, manifestando anche in tal caso il carattere « sproporzionato » del provvedimento, che fa radicare il « plausibile sospetto » della sussistenza del *fumus persecutionis* di secondo grado: non è dato conoscere quali elementi

stia ricercando l'autorità giudiziaria, né quali elementi indiziari siano finora emersi, né tantomeno quali siano eventualmente da verificare e da provare.

In altri termini, la genericità e la vaghezza delle finalità e delle motivazioni nel caso di specie lasciano emergere il *fumus persecutionis* di secondo grado. Si ricorda che il *fumus* non richiede una *probatio* della persecutorietà, ma solo la « parvenza » (appunto il *fumus*) della stessa.

Tutto quanto considerato ed esposto, si propone pertanto di respingere la richiesta in quanto nel caso di specie sussiste il *fumus persecutionis* di secondo grado.

Per mere esigenze di completezza istruttoria e *ad abundantiam*, si sottolinea infine che un altro aspetto problematico concerne la circostanza che le conversazioni e la corrispondenza telematica che riguardano l'ex Ministro sono già state estratte dai dispositivi elettronici e telefonici della dottoressa Boccia, indagata in un procedimento penale successivo rispetto a quello del dottor Sangiuliano e innescato su sua stessa denuncia.

A tal proposito occorre sottolineare che, pur non sottacendosi la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di prerogative, che ha sempre affermato che tali norme sono di stretta interpretazione in quanto derogano all'ordine generale della tutela giurisdizionale dei cittadini, tuttavia non può non evidenziarsi che all'epoca dell'acquisizione del materiale probatorio nel procedimento nei confronti della dottoressa Boccia era già fatto notorio che fosse pendente il procedimento penale per reati ministeriali nei confronti dell'ex Ministro Sangiuliano.

In un contesto di leale collaborazione tra poteri dello Stato anche il giudice del procedimento per reato comune avrebbe dovuto porsi il problema della possibilità di estrarre tale corrispondenza senza la previa richiesta di autorizzazione, anche perché, diversamente opinando, sarebbe sempre possibile aggirare le prescrizioni della legge costituzionale n. 1 del 1989 attivando un procedimento penale a carico di uno stretto collaboratore di un Ministro ed acquisendo il materiale probatorio senza le limitazioni e le garanzie dell'articolo 10 della legge costituzionale, in elusione, quindi, del dettato normativo.

Né varrebbe obiettare che in tal caso il procedimento per il reato comune era stato originato da una denuncia sporta dallo stesso ex Ministro cui la garanzia del predetto articolo 10 si riferisce, in quanto, come è noto, le prerogative e le guarentigie costituzionali, a tutela del singolo ma anche dell'istituzione rappresentata, non sono rinunciabili da parte dell'interessato.

Gli elementi per ultimo citati potrebbero radicare un'invalidità per così dire « derivata » della stessa, essendo già stata estratta la corrispondenza in questione in un altro procedimento, iniziato dopo quello per reato ministeriale. In altri termini l'estrazione della corrispondenza in questione senza autorizzazione potrebbe inficiare in via « derivata » la legittimità della richiesta del Tribunale dei Ministri, che infatti chiede testualmente « copia della copia », con tutti i risvolti di contraddizione sul piano logico prima che giuridico. Se la copia è già stata estratta, la ri-

chiesta di copia della copia è illegittima, in quanto riveste una valenza in senso complessivo *ex post* – come fin qui spiegato – e non quindi *ex ante*, come sarebbe invece stato necessario.

Il relatore precisa che il Senato, ovviamente, non ha contezza del contenuto del materiale acquisito dall'autorità giudiziaria ordinaria; in ogni caso, laddove fosse emersa una fattispecie di reato ministeriale, la Procura avrebbe dovuto d'ufficio trasmettere la notizia di reato al Tribunale dei Ministri.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), riservandosi di intervenire successivamente in discussione generale, propone un'integrazione istruttoria, volta ad acquisire dall'autorità giudiziaria copia dell'esposto presentato dall'onorevole Bonelli. Rileva che gli elementi contenuti in tale denuncia possono risultare utili ai fini delle valutazioni che la Giunta è chiamata ad effettuare, consentendo di far luce sui profili che il Tribunale dei Ministri intende approfondire e verificare attraverso l'acquisizione della corrispondenza telematica in questione.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) fa presente di aver ascoltato con attenzione le osservazioni della collega che l'ha preceduto. A tal proposito indica che è sufficiente analizzare la lettera trasmessa al Senato per constatare che nella stessa richiesta del Tribunale dei Ministri si fa riferimento a « fonti aperte », ovvero a fatti notori su cui sarebbe basato l'esposto dell'onorevole Bonelli; non vi sono quindi circostanze particolari che sostengono le accuse, tanto è vero che la richiesta dell'autorità giudiziaria si presenta in modo singolare per un duplice ordine di motivi: in primo luogo perché nel corso dell'attività istruttoria svolta dall'autorità giudiziaria ordinaria non sembrerebbero essere emersi elementi di fatto che possano sostenere una richiesta di autorizzazione a procedere per reato ministeriale nei confronti dell'*ex* Ministro; il secondo paradosso invece riguarda la circostanza che il Tribunale dei Ministri abbia formulato una richiesta istruttoria basata su un esposto fondato su « fonti aperte », come ricordato, e che tale richiesta non sia finalizzata alla ricerca di mezzi di prova di fatti specifici ma sia finalizzata alla ricerca dello stesso reato. In tale contesto emerge chiaramente l'esistenza di un *fumus* di secondo grado e pertanto, considerata anche la scadenza imposta dalla norma costituzionale e l'avvenuta calendarizzazione della discussione dei documenti di Giunta in Assemblea per la prossima settimana, il senatore esprime, anche a nome del Gruppo che rappresenta, di essere pronto a votare sulla relazione del senatore Paroli, in quanto vi sono già tutti gli elementi che corroborano la sussistenza del *fumus persecutionis*, così come individuato nella relazione.

Interviene il PRESIDENTE, il quale, dopo aver constatato che sono emerse nel corso del dibattito diverse posizioni in merito all'opportunità di acquisire l'esposto nei confronti del dottor Sangiuliano, invita i presenti a esprimersi su tale punto, che sarà quindi posto in votazione.

A tal proposito interviene il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), il quale pone il problema dell'urgenza della decisione in vista della scadenza del termine perentorio e della discussione in Assemblea, aggiungendo che la conoscenza dell'esposto non influisce sulla decisione finale, viste le modalità del caso così come illustrate nella relazione.

In senso contrario, il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) è dell'avviso di dover acquisire l'integrazione istruttoria in quanto può dare indicazioni sui fatti di reato e sulle circostanze che la richiesta di sequestro tende a dimostrare.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) riprende le considerazioni del collega che lo ha preceduto, indicando come il *fumus persecutionis* sia legato alle circostanze del fatto concreto, non potendo risolversi la richiesta di sequestro in una « pesca a strascico », dovendo la stessa essere rivolta a corroborare ipotesi di reato specifiche. Pertanto sarebbe utile acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) sottolinea l'inutilità di tale acquisizione istruttoria ai fini dell'esame del caso, ribadendo che alla base del procedimento penale non vi è una denuncia circostanziata bensì un semplice esposto presentato da un parlamentare di opposizione che non può che riportare vicende che sono già di pubblico dominio, come dimostra la stessa richiesta del Collegio per i reati ministeriali.

Il PRESIDENTE, rilevando che sono emersi due orientamenti opposti sulla questione della richiesta di integrazione istruttoria e precisando che la pronuncia della Giunta su tale aspetto non può intendersi come uno strumento dilatorio del voto sulla domanda di sequestro pervenuta dal Tribunale dei Ministri, che avverrà comunque nella giornata del 29 ottobre prossimo, pone ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, la richiesta della senatrice Rossomando di acquisire l'esposto presentato dall'onorevole Bonelli relativo all'*ex* Ministro Sangiuliano.

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta di integrazione istruttoria in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Martedì 22 ottobre 2024

### **Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 7**

*Presidenza del Vice Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**SISLER**

*indi del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**BALBONI**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 19,20*

*(Sospensione dalle ore 18 alle ore 18,20)*

*AUDIZIONI DEL DOTTOR JACOPO PAOLINI IN RAPPRESENTANZA DI CONFAGRICOLTURA, DEL DOTTOR FABIO GIANFILIPPI, MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO E COMPONENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DI LUCA TREVISAN, SEGRETARIO NAZIONALE FIOM-CGIL, DI LARA GHIGLIONE, SEGRETARIA CONFEDERALE NAZIONALE CON DELEGA ALLE POLITICHE DI SICUREZZA CGIL, DI MAURIZIO CESARETTI, SEGRETARIO NAZIONALE SILP CGIL, DI SAURO ROSSI, SEGRETARIO CONFEDERALE CISL, DI EMANUELE RONZONI, SEGRETARIO ORGANIZZATIVO UIL (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR AVVOCATO ENRICO GROSSO, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DI MARCO BUTTIERI E DI PATRIZIO LOSI, PRESIDENTE E DIRETTORE DI FEDERCASA, E DEL DOTTOR FABIO VITALE, DIRETTORE GENERALE DI AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1236 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA)*

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Martedì 22 ottobre 2024

### **Plenaria**

#### **3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
ZAFFINI

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che le memorie acquisite nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge n. 1146 (Intelligenza artificiale) saranno pubblicate nella pagina *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che si sono concluse le audizioni e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) osserva che dal ciclo di audizioni sono emerse un'ampia convergenza su alcuni dei principi a cui si ispira il di-

segno di legge in esame ma anche non poche osservazioni e proposte di modifica.

Con riferimento all'impianto generale del testo, si esprime criticamente sul metodo – già sperimentato altre volte dal Governo in carica e adottato anche nel caso del disegno di legge in materia di intelligenza artificiale – di produrre testi che contengono, da un lato, disposizioni di carattere puntuale e, dall'altro, una delega formulata in termini sufficientemente ampi da consentire al Governo di rimettere immediatamente mano alle questioni puntuali approvate durante l'esame parlamentare. A suo avviso, ciò configura un modo di procedere paradossale che frustra l'attività del Parlamento, mentre sarebbe opportuno tenere distinte le questioni disciplinate dalle Camere e quelle – tecniche e puntuali – che possono essere delegate al Governo.

Entrando nel merito, rileva che tanti sono i temi emersi nel corso delle audizioni che meriterebbero una approfondita discussione, a partire dall'attribuzione, ad opera dell'articolo 18 del disegno di legge in esame, all'Agenzia per l'Italia digitale e a quella per la cybersicurezza nazionale del compito di vigilare sull'applicazione e sull'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale. Pur non dubitando della competenza e dell'efficienza di tali soggetti, il Gruppo del Partito democratico, come anche molti degli auditi, ritiene che sarebbe preferibile attribuire le funzioni in questione a un'autorità indipendente invece che a un'agenzia governativa.

Per i motivi già esposti, ritiene poi necessario aprire una discussione ampia, che coinvolga anche il Governo, sulla delega di cui all'articolo 22.

Più in generale, si dovrebbe valorizzare il ruolo del Parlamento in relazione a tutto quel che concerne la tutela dei diritti della persona e lo sviluppo delle tecnologie, anche alla luce della capacità del sistema produttivo italiano, e uno strumento per conseguire tale obiettivo potrebbe essere l'introduzione di una legge annuale per il digitale.

Ribadisce l'esigenza di una discussione che, sebbene non eccessivamente lunga, sia attenta e approfondita, al fine di evitare di sottovalutare aspetti importanti, come è avvenuto in altri casi in passato e, in particolare, durante l'esame del disegno di legge in materia di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, dove si è scelto di non dare ascolto alle proposte del suo Gruppo, che avrebbero invece concorso ad evitare le criticità che si sono poi puntualmente verificate.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ringrazia la Presidenza, che nonostante i limiti inizialmente posti, ha organizzato un ciclo di audizioni ampio e completo, che ha consentito di andare nel dettaglio di tante questioni.

Vista l'importanza della materia, altri temi ancora potranno essere esaminati e approfonditi, anche in fase emendativa, quale quello dell'impatto ambientale ed energetico.

Sul tema delle autorità di vigilanza, osserva che, come è emerso durante le audizioni, dovrà essere valutata l'opportunità di inserire tra di esse anche il Garante per la protezione dei dati personali, vista la relazione tra intelligenza artificiale e dati.

Ritiene che il disegno di legge in esame possa costituire un primo tassello per definire le soluzioni per il futuro e, per tale motivo, auspica che in fase emendativa vi sia la volontà del Governo e della maggioranza di tenere aperto il dialogo anche sulle soluzioni proposte dai Gruppi di opposizione.

Non essendovi al momento ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad un'altra seduta, nel corso della quale si concluderà la discussione generale e si procederà a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

## COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Martedì 22 ottobre 2024

### **Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
ZAFFINI

*indi della Vice Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
CANTÙ

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,45*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ANMVI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI), DI AGRINSIEME, DI COLDIRETTI E DI ESPERTI SULL'ATTO DI GOVERNO N. 199 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AI DECRETI LEGISLATIVI 5 AGOSTO 2022, NN. 134, 135, 136)*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 22 ottobre 2024

**Plenaria**

**198<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il dottor Riccardo Turrini Vita.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. La pubblicità della procedura informativa verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del dottor Riccardo Turrini Vita nell'ambito della proposta di nomina del Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al dottor Riccardo TURRINI VITA, che ringrazia e al quale cede la parola per il suo intervento.

Il dottor Riccardo TURRINI VITA illustra il suo *curriculum vitae*.

Intervengono per chiedere chiarimenti i senatori BAZOLI (*PD-IDP*), Ada LOPREIATO (*M5S*), SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) e RASTRELLI (*FdI*), ai quali replica il dottor Turrini Vita.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Turrini Vita e dichiara conclusa l'audizione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (n. 54)**

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Esame. Parere favorevole)

Il senatore RAPANI (*FdI*), relatore, illustra la proposta di nomina del Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (n. 54) all'esame della Commissione. Essa trae fondamento dalle previsioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 – convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014 – recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria – con cui è stato istituito, presso il Ministero della giustizia, il predetto Garante nazionale. Il Garante – la cui istituzione rappresenta una risposta ad alcune delle criticità evidenziate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza cosiddetta « Torreggiani » dell'8 gennaio 2013 – vigila affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti e dei soggetti comunque sottoposti a forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità ai principi costituzionali e alle previsioni interne ed internazionali in materia di diritti umani. Nell'ambito delle competenze attribuite al Garante rientrano, tra le altre: lo svolgimento di visite ed ispezioni presso gli istituti penitenziari o strutture pubbliche e private dove si trovano soggetti comunque privati della libertà personale; l'accesso agli atti contenuti nel fascicolo dei detenuti; la formulazione di raccomandazioni alle amministrazioni che non adempiono agli obblighi di legge. Esso, inoltre, collabora con i Garanti territoriali definendo gli obiettivi da realizzare e occupandosi del coordinamento con tali strutture periferiche e informa annualmente le Camere ed il Governo sull'attività svolta. Il comma 2 del citato articolo 7 disciplina la procedura di nomina dei componenti del Garante nazionale: il Presidente e due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili, scelti tra persone indipendenti e competenti nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica e sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ricorda al riguardo che nella seduta del 18 ottobre 2023 la Commissione giustizia del

Senato – così come l’analoga Commissione presso la Camera dei deputati – ha formulato un parere favorevole sulla proposta di nomina del Collegio del Garante dei detenuti, nelle persone del Presidente professor D’Ettore e dei due componenti professor Serio e avvocato Conti.

Poiché il professor D’Ettore, nominato Presidente del Garante con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, è scomparso recentemente, ed occorrendo pertanto provvedere alla sua sostituzione, il Ministro della giustizia ha proposto il dottor Turrini Vita quale Presidente del Garante. Successivamente, nella riunione del 2 ottobre scorso, il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura di nomina del dottor Turrini Vita. La Commissione giustizia del Senato – così come l’analoga della Camera – dovranno pertanto procedere all’espressione del parere a norma del citato articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013. Ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Senato, la Commissione dovrà esprimersi entro il 28 ottobre. Alla luce del *curriculum* in distribuzione e dell’audizione del candidato, propone di esprimere parere favorevole alla proposta di nomina.

Si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto. Prendono parte alla votazione i senatori BAZOLI (*PD-IDP*), Giulia BONGIORNO (*LSP-PSd’Az*), Susanna Donatella CAMPIONE (*FdI*), GASPARRI (*FI-BP-PPE*), LISEI (*FdI*) (in sostituzione del senatore Berrino), Ada LOPREIATO (*M5S*), RAPANI (*FdI*), RASTRELLI (*FdI*), Anna ROSSOMANDO (*PD-IDP*), SALLEMI (*FdI*), SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), SILVESTRONI (*FdI*), SISLER (*FdI*), Erika STEFANI (*LSP-PSd’Az*), VERINI (*PD-IDP*) e ZANETTIN (*FI-BP-PPE*).

All’esito dello scrutinio, la proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è approvata risultando 11 voti favorevoli, 4 voti contrari e un astenuto.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137-*bis*)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd’Az*) dopo aver ricordato brevemente l’*iter* relativo all’espressione del parere della Commissione sull’Atto del Governo n. 137 e le osservazioni in esso contenute fa presente che nella attuale proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto

della seduta odierna) non solo ha richiamato tutte le osservazioni non accolte nell'Atto del Governo n. 137-*bis*, ma che ha insistito, con due apposite osservazioni su due temi specifici, relativi alla soppressione del quarto comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di responsabilità aggravata e alla revisione del rito speciale per le persone dove si invita il Governo a valutare la postergazione della barriera preclusiva prevedendo la possibilità di memorie integrative a seguito della prima udienza ed eventualmente a individuare un'udienza ai soli fini conciliativi prima della totale *discovery*.

Interviene quindi la senatrice LOPREIATO (*M5S*), che illustra un parere alternativo, pubblicato in allegato al resoconto, a quello avanzato dalla relatrice, nel quale si chiede un intervento più ampio di quello proposto, che richiami espressamente anche le osservazioni già contenute nel primo parere sull'Atto del Governo n. 137.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), dichiara di poter accogliere nel nuovo parere, riformulandolo conseguentemente, alcune delle osservazioni avanzate dalla senatrice Lopreiato. In particolare ritiene di poter accogliere l'osservazione che invita il Governo a rivedere i limiti relativi alle tecniche di redazione degli atti processuali modificando in particolare gli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile. Ritiene poi di poter accogliere l'invito al Governo ad eliminare le gravose incombenze imposte agli avvocati nell'esecuzione delle notifiche a mezzo di posta certificata, con particolare riferimento agli accertamenti e alle conseguenti dichiarazioni richieste. Ritiene inoltre di poter accogliere l'invito al Governo, con riferimento al processo di esecuzione, a modificare l'articolo 492-*bis* del codice di procedura penale al fine di prevedere che quanto vengano rivenuti più crediti presso terzi o più beni mobili o immobili, vi sia una interlocuzione formale tra ufficiale giudiziario e creditore che consenta al difensore di quest'ultimo di indicare quali crediti sottoporre a pignoramento. Ritiene infine di poter accogliere, sempre in materia di procedura esecutiva, la proposta di eliminare l'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione al ruolo nei confronti del debitore esecutato.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni integrata nel senso illustrato dalla relatrice, pubblicata in allegato al resoconto, viene approvata, risultando pertanto preclusa la proposta di parere presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1256) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri non ostativi della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione. È altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione. Avverte inoltre che alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti sono stati presentati 60 emendamenti, 1 ordine del giorno e 1 proposta di coordinamento, che saranno pubblicati in allegato al resoconto di questa seduta.

Chiede se vi siano interventi in discussione generale.

I presentatori degli emendamenti dichiarano che interverranno all'atto della loro illustrazione rinunciando pertanto ad intervenire in discussione generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1<sup>o</sup> ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che è terminata l'illustrazione di tutti gli emendamenti e degli ordini del giorno. Chiede alla relatrice Campione e al rappresentante del Governo se abbiano operato i necessari approfondimenti per giungere all'espressione dei pareri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno.

La senatrice CAMPIONE (*FdI*) dichiara di poter procedere all'espressione dei pareri ed in relazione all'articolo 1 esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.0.1, mentre in relazione all'emendamento 1.4 esprime un parere favorevole previa riformulazione di cui dà lettura.

Il vice ministro SISTO dichiara l'avviso conforme del Governo sugli emendamenti in questione.

Si passa quindi all'espressione dei pareri riferiti all'articolo 2.

La relatrice CAMPIONE (*FdI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.2, sul quale esprime parere favorevole se sarà accolta la riformulazione, di cui dà lettura.

Invita infine al ritiro dell'emendamento 2.0.1 ed esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/404/1/2.

Il vice ministro SISTO esprime un parere conforme a quello della relatrice.

I senatori BAZOLI (*PD-IDP*), e i senatori Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e POTENTI (*LSP-PSd'Az*), rispettivamente presentatori degli emendamenti 1.4 e 2.2, chiedono il tempo necessario ad approfondire le proposte di riformulazione avanzate dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137-bis**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi;

– in attuazione della delega, è stato approvato in via preliminare dal Governo, in data 15 febbraio 2024, lo schema di decreto legislativo – A.G. n. 137 – contenente disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile);

– la Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 21 maggio 2024;

– successivamente all'espressione del predetto parere parlamentare il Governo, ritenendo di non accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute, in attuazione di quanto previsto dalla stessa legge delega, ha trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (A.G. n. 137-bis) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni competenti di Camera e Senato;

– le Commissioni dovranno pronunciarsi entro il termine del 23 ottobre 2024;

preso atto delle motivazioni riportate nella relazione illustrativa del provvedimento in merito al mancato accoglimento di alcune osservazioni avanzate dalla Commissione nel parere;

ribadendo le osservazioni già espresse nel parere del 21 maggio 2024 sull'Atto del Governo n. 137 esprime parere favorevole ed insiste in particolare sulle seguenti osservazioni già formulate, ma che qui si specificano:

– con riferimento alla responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, considerato che la previsione di cui al quarto comma non prevede discrezionalità in capo al giudice, ma una automatica applicazione ogni qualvolta si abbia una condanna ai sensi del primo, del secondo o del terzo comma, si invita il Governo a sopprimere il quarto comma ovvero, in subordine, di prevedere che il quarto comma si applichi

eventualmente solo nei casi previsti dal primo comma, considerato che l'abuso del diritto ivi sanzionato – e riconosciuto in sentenza – potrebbe giustificare l'aggravio;

– con riferimento al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie di cui al Libro Secondo, Titolo IV-*bis*, Capo III, Sezione I, del codice di procedura civile, ferma restando l'esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, si invita il Governo a valutare la postergazione della barriera preclusiva prevedendo la possibilità di una memoria integrativa a seguito della prima udienza, permettendo così di trovare eventuali accordi conciliativi nella prima udienza. In subordine, qualora il Governo non intendesse accogliere tale indicazione, valuti che sia almeno introdotta espressamente la previsione di una udienza ai soli fini conciliativi prima della totale *discovery*. Infatti, sul punto la Relazione illustrativa risulta contraddittoria, in quanto ammette per un verso che il Giudice possa, nell'ambito dei poteri di direzione del processo a lui spettanti, di fissare un'udienza a fini conciliativi precedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie, per un altro lo stesso Governo esprime contrarietà alla fissazione di una udienza precedente alla totale *discovery*. In ogni caso nella medesima Relazione non si dà conto del mancato accoglimento dell'osservazione relativa all'introduzione di una postergazione della barriera preclusiva.

Si chiede poi l'accoglimento delle ulteriori osservazioni che seguono:

– auspicando che il Governo voglia rivedere i limiti relativi alle tecniche di redazione degli atti processuali, al fine di prediligere un sistema in cui prevalga la sostanza sulla forma, si chiede voglia valutarsi in particolare il restringimento dell'operatività della sanzione dell'inammissibilità al solo contenuto dell'appello e non ai requisiti formali di sinteticità, prevedendo in particolare che all'articolo 342 del codice di procedura civile ed all'articolo 434 la seguente formulazione al comma 1: « (*omissis*) l'appello deve essere motivato, redatto in modo chiaro sintetico e specifico e per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità (*omissis*) »

– eliminare i gravosi incombeni imposti agli avvocati nell'esecuzione delle notifiche a mezzo pec, con particolare riferimento ai molteplici accertamenti e conseguenti dichiarazioni richieste.

Con riferimento al processo di esecuzione:

– modificare l'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile nel senso di prevedere espressamente che, quando vengano rinvenuti più crediti presso terzi o più beni mobili o immobili, all'esito della comunicazione dell'estratto del verbale al creditore, vi sia una interlocuzione formale tra ufficiale giudiziario e creditore che consenta al difensore del creditore di indicare quali crediti sottoporre a pignoramento;

– in materia di procedura esecutiva, eliminare l'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del debitore esecutato.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137-bis**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi;

– in attuazione della delega, è stato approvato in via preliminare dal Governo, in data 15 febbraio 2024, lo schema di decreto legislativo – A.G. n. 137 – contenente disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile);

– la Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 21 maggio 2024;

– successivamente all'espressione del predetto parere parlamentare il Governo, ritenendo di non accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute, in attuazione di quanto previsto dalla stessa legge delega, ha trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (A.G. n. 137-bis) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni competenti di Camera e Senato;

– le Commissioni dovranno pronunciarsi entro il termine del 23 ottobre 2024;

preso atto delle motivazioni riportate nella relazione illustrativa del provvedimento in merito al mancato accoglimento di alcune osservazioni avanzate dalla Commissione nel parere;

ribadendo le osservazioni già espresse nel parere del 21 maggio 2024 sull'Atto del Governo n. 137 esprime parere favorevole ed insiste in particolare sulle seguenti osservazioni già formulate, ma che qui si specificano:

– con riferimento alla responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, considerato che la previsione di cui al quarto comma non prevede discrezionalità in capo al giudice, ma una automatica applicazione ogni qualvolta si abbia una condanna ai sensi del primo, del secondo o del terzo comma, si invita il Governo a sopprimere

il quarto comma ovvero, in subordine, di prevedere che il quarto comma si applichi eventualmente solo nei casi previsti dal primo comma, considerato che l'abuso del diritto ivi sanzionato – e riconosciuto in sentenza – potrebbe giustificare l'aggravio;

– con riferimento al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie di cui al Libro Secondo, Titolo IV-*bis*, Capo III, Sezione I, del codice di procedura civile, ferma restando l'esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, si invita il Governo a valutare la postergazione della barriera preclusiva prevedendo la possibilità di una memoria integrativa a seguito della prima udienza, permettendo così di trovare eventuali accordi conciliativi nella prima udienza. In subordine, qualora il Governo non intendesse accogliere tale indicazione, valuti che sia almeno introdotta espressamente la previsione di una udienza ai soli fini conciliativi prima della totale *discovery*. Infatti, sul punto la Relazione illustrativa risulta contraddittoria, in quanto ammette per un verso che il Giudice possa, nell'ambito dei poteri di direzione del processo a lui spettanti, di fissare un'udienza a fini conciliativi precedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie, per un altro lo stesso Governo esprime contrarietà alla fissazione di una udienza precedente alla totale *discovery*. In ogni caso nella medesima Relazione non si dà conto del mancato accoglimento dell'osservazione relativa all'introduzione di una postergazione della barriera preclusiva.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
Ada LOPREIATO, Anna BILOTTI E SCARPINATO  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137-bis**

La 2<sup>a</sup> Commissione, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, quinto e sesto periodo, e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206 (A.G. 137-bis),

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame (AG 137-bis), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, c.d. « riforma Cartabia del processo civile ». La legge n. 206 del 2021 presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

considerato che:

in attuazione della delega, è stato approvato in via preliminare dal Governo, in data 15 febbraio 2024, lo schema di decreto legislativo – AG 137, trasmesso per il parere parlamentare alle Camere;

il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni giustizia di Camera e Senato in sede consultiva e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato in sede consultiva per i profili finanziari;

successivamente all'espressione dei suddetti pareri parlamentari il Governo ha ritenuto di non accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute, pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, ha quindi trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (n. 137-bis) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni giustizia e bilancio di Camera e Senato;

considerato ancora che:

all'articolo 2, l'atto in esame modifica l'art. 38 disp. att. c.c., relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni;

in particolare, lo schema di decreto correttivo introduce una modifica dell'art. 38 c.p.c. che prevede che il rilievo dell'incompetenza avvenga, non più in occasione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., ma in sede di verifiche *ex art. 171-bis c.p.c.*;

Tuttavia, data la natura generale della norma, che opera in relazione a tutti i riti e non solo rispetto al processo ordinario di primo grado, appare opportuno differenziare le diverse ipotesi, così da prevedere che nel rito ordinario di cognizione l'incompetenza per materia, per valore e per territorio (nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.), siano rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-*bis* e, negli altri casi, non oltre la prima udienza di comparizione;

l'art. 3 del provvedimento reca una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento;

segnatamente, il comma 1 interviene sugli artt. 127-*ter* e 128 in materia di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza – al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di risolvere talune questioni sorte circa la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, prevedono la comparizione delle parti – prevedendo: che l'udienza non possa essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice (lett. *g*, n. 1); la facoltà del giudice di sostituire l'udienza pubblica con la trattazione scritta salvo che una delle parti si opponga (in tale ultimo caso il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica) (lett. *g*, n. 2, e lett. *h*); nonché l'aggiunta, all'art. 127-*ter*, della previsione per cui il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note si considera letto in udienza (lett. *g*, n. 3);

come testé anticipato, con la modifica dell'art. 127 c.p.c. e l'introduzione dell'art. 127-*ter* c.p.c. si è prevista anche la possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili possano essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. La maggiore flessibilità nelle forme dell'udienza deve, tuttavia, essere accompagnata necessariamente dalla garanzia del diritto di ciascuna parte alla trattazione in presenza;

alla luce degli effetti applicativi derivanti dagli articoli su menzionati e rilevati dagli addetti ai lavori, appare opportuno un intervento legislativo per chiarire che sia l'udienza a trattazione scritta, che quella da remoto, non possano rappresentare la regola, ma l'eccezione, di guisa

che si proceda in questo senso solo ove vi sia richiesta delle parti e non sia, invece, disposta dal giudice inaudita altera parte: ciò in considerazione del fondamentale contributo derivante dall'interlocuzione personale col giudice in udienza, talvolta illuminante anche ai fini dell'evoluzione della causa;

in particolare, lo svolgimento dell'udienza da remoto andrebbe sempre autorizzata per il difensore che la richieda e sempre che si tratti di un'udienza che non richieda la partecipazione di altri soggetti. Mentre, per la udienza a trattazione scritta, è opportuno che questa sia disposta solo quando, all'esito della precedente udienza celebrata in modalità ordinaria o da remoto, i difensori delle parti abbiano ciò richiesto o abbiano aderito alla proposta del giudice. In alternativa, sarebbe possibile prevedere un meccanismo in cui il giudice con provvedimento possa stabilire la specifica modalità fuori udienza, ma garantendo a ciascuna parte la facoltà di opporvisi, senza la necessità di alcuna motivazione a sostegno, dando impulso in tale ultimo caso alla udienza in presenza;

in tal modo si riaffermerebbe che la modalità ordinaria di trattazione della causa sia rappresentata dall'udienza in presenza e che sussista un vero e proprio diritto all'udienza di ogni parte, rientrando fra le garanzie ad un equo processo, funzionali ad assicurare la trasparenza dell'operato e della decisione finale del giudice. Il diritto all'udienza preserva « la fiducia nelle Corti e nei Tribunali da parte della collettività, rassicurata sul fatto che lo sforzo di stabilire la verità sarà massimo », impedendo « una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico » (da ultimo, CEDU, 14 novembre 2000, Riepan c. Austria, paragrafo 27). La giurisprudenza CEDU chiarisce anche che tale principio può essere derogato solo a fronte di significative esigenze fondate sulla natura altamente tecnica delle questioni da decidere, nelle quali rilevi il sapere specialistico del giudice o degli ausiliari, ovvero nei giudizi di impugnazione in cui, a fronte dei precedenti gradi, il giudice superiore è chiamato ad affrontare e risolvere questioni di puro diritto, senza che si proceda a nuovi accertamenti di fatto o all'assunzione di prove;

appare imprescindibile, dunque, modificare la disposizione in esame, riducendo l'ambito di applicazione dell'udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi a distanza, e dell'udienza a trattazione scritta nei termini sopra precisati;

sotto altro profilo, il comma 1 interviene anche sulla disciplina della notificazione mediante PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149-*bis*, al fine di semplificare gli adempimenti, omogeneizzare la disciplina con quella della notificazione effettuata con le modalità tradizionali e disciplinare il caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, distinguendo le ipotesi in cui ciò avvenga per causa non imputabile al destinatario o a lui imputabile. In questo ultimo caso si prevede che l'ufficiale giudiziario la esegua mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia (comma 1, lett. o);

tuttavia, si rileva una incongruenza, tra la disciplina nuova prevista dall'art. 149-*bis* – che prevede che, quando la notificazione tramite PEC non possa essere eseguita o non abbia esito positivo, la notificazione si esegua tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia – e quella relativa alle notificazioni ordinarie previste dal penultimo comma dell'art. 170 c.p.c., che stabilisce che «Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.» In particolare, si introduce un doppio binario che distingue tra le notificazioni eseguite alla parte costituita personalmente priva di un domicilio digitale e l'ipotesi disciplinata dal nuovo art. 149-*bis* secondo cui, in assenza di un domicilio digitale da rinvenire negli elenchi ufficiali, la notificazione possa essere eseguita tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici. Tuttavia, a ben guardare, non vi è ragione di distinguere le due ipotesi, in quanto tale doppio binario porterebbe – tra l'altro – al paradosso per cui si garantirebbe maggiormente la parte che si è costituita personalmente e quindi che è a conoscenza dell'esistenza del giudizio, piuttosto che la parte che non si sia costituita. Resterebbe, inoltre, un'asimmetria tra il regime di notifica destinato alla parte costituita tramite avvocato e quello destinato alla parte costituita in giudizio personalmente, con il rischio di strumentalizzazioni volte a ostacolare il perfezionamento delle procedure di notifica;

ancora, con la modifica dell'art. 137 c.p.c. è stato previsto l'obbligo per il difensore di eseguire ogni notificazione esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata e qualora la notificazione non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario di richiedere l'inserimento nell'area web riservata (di cui all'art. 359 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); si introduce, inoltre, un divieto per l'ufficiale giudiziario di eseguire le notificazioni che debbano essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, salvo le espresse deroghe previste (destinatario privo di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi oppure la notifica non ha avuto esito positivo perché non possibile o per cause non imputabili al destinatario);

questa disposizione viene completata con una serie di oneri a carico del difensore notificante, tra cui: la valutazione della possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata; la valutazione circa la causa dell'esito negativo della notificazione se imputabile o meno al destinatario; l'assunzione di dichiarazione *pro veritate* circa la disponibilità del destinatario di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi; l'assunzione di dichiarazione *pro veritate* circa la possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata. In questo modo, tuttavia, si espone il difensore ad un ingiustificato rischio personale, in relazione alla possibile non corrispondenza

della dichiarazione a fatti oggettivamente accertabili e la conseguente imputazione di dichiarazioni mendaci. È evidente anche il rischio della instaurazione di contenziosi di lunga durata con esiti incerti nei tre gradi di giudizio;

appare opportuno quindi prevedere che la dichiarazione di cui al settimo comma non sia necessaria nel caso delle notifiche svolte in proprio a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53;

il comma 2 introduce talune modifiche al rito semplificato, al fine di chiarire dubbi interpretativi, di incentivare il ricorso a tale rito e di snellire la procedura. In particolare, al fine di evitare interpretazioni restrittive dell'ambito di applicazione del rito semplificato, viene modificato il secondo comma dell'art. 281-*decies* specificando espressamente come il rito semplificato possa essere sempre utilizzato nella cause di competenza del tribunale monocratico, anche quando non ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-*decies* e viene aggiunto al medesimo articolo un terzo comma volto a precisare che le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e al decreto d'ingiunzione (comma 2, lett. *ff*);

inoltre, si introducono modifiche all'art. 281-*duodecies*, prevedendo che alla prima udienza le parti possano proporre non solo le eccezioni, ma anche le domande conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dalle altre parti e vengono modificati i presupposti per la concessione da parte del giudice di un termine per precisare domande o eccezioni e dedurre nuovi mezzi istruttori, sostituendo il generico riferimento;

a tal riguardo, appare opportuno migliorare il coordinamento del su citato articolo 281-*decies*, con l'art. 281-*duodecies*, comma 1, c.p.c.;

infatti, se, da un lato, l'art. 281-*decies* c.p.c. introduce al secondo comma la possibilità per l'avvocato di accedere al procedimento semplificato di cognizione anche in mancanza dei requisiti prescritti al primo comma, dall'altro lato, rimanendo tali requisiti obbligatori solo per i procedimenti collegiali, il giudice potrà procedere a mutare il rito semplificato in ordinario ai sensi dell'art. 281-*duodecies*, comma 1, c.p.c. esclusivamente qualora rilevi la mancanza dei requisiti nei giudizi di natura collegiale;

manca, ancora, una proposta di eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'art. 163 c.p.c. che appare ad oggi incoerente e incompatibile con le caratteristiche e la funzione del rito semplificato. Infatti, non appare possibile né ragionevole prevedere che il ricorso per rito semplificato contenga l'indicazione del giorno di udienza per la comparizione, né l'invito a costituirsi entro 70 giorni prima della udienza indicata, posto che l'udienza di comparizione viene fissata dal tribunale, così come il termine di costituzione del resistente;

per quel che riguarda il procedimento semplificato di cognizione, introdotto dall'art. 3, comma 21 d.lgs. n. 149 del 2022, si consideri che nell'attuale disciplina del procedimento semplificato, nel caso di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore è chiamato ad articolare le proprie difese nella prima udienza (e nelle eventuali successive memorie, ove concesse);

appare invece opportuno mutuare la previsione presente nel rito lavoro (all'art. 418 c.p.c.), per la quale in caso di riconvenzionale l'udienza viene differita e all'attore viene assegnato termine per depositare una comparsa in risposta alla riconvenzionale del convenuto;

pertanto, a parere degli scriventi, occorre prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente termine per il deposito di una nuova comparsa di risposta da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale;

al comma 2, lettera *h*), relativo alle verifiche preliminari (come introdotte dall'art. 3, comma 12, d.lgs. n. 149 del 2022), il provvedimento in esame ha inteso riformulare l'art. 171-*bis* al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, « di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria »;

con la modifica degli articoli da 163 a 183 c.p.c. e in particolare l'introduzione degli art. 171-*bis* e 171-*ter* c.p.c. è stata totalmente riformata la fase introduttiva del giudizio di cognizione, anticipando la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* alla fase anteriore all'udienza di prima comparizione. In particolare: viene esplicitato l'obbligo del giudice istruttore di verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all'art. 166; viene modificato l'elenco dei provvedimenti adottabili dal giudice istruttore, espungendo, a fini di coordinamento il riferimento alla dichiarazione di contumacia e inserendo la chiamata del terzo da parte del terzo chiamato; viene chiarito che, a seguito dell'adozione di taluno dei predetti provvedimenti, il giudice fissa nuova udienza per la comparizione delle parti e procede nuovamente alle verifiche preliminari almeno 55 giorni prima della nuova udienza; si anticipa dalla prima udienza di comparizione alla fase delle verifiche preliminari il momento in cui il giudice, ricorrendone i presupposti, può disporre il passaggio al rito semplificato (fissando in tal caso un termine perentorio alle parti per il deposito di memorie e documenti integrativi); si prevede che la fase delle verifiche preliminari debba comunque concludersi con un decreto del giudice istruttore e viene precisato che i termini di cui all'art. 171-*ter* per il deposito di memorie integrative iniziano a decorrere dalla data del decreto e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o dal giudice istruttore;

come emerso anche in sede di audizione di esperti, la nuova struttura della fase introduttiva ha determinato in realtà una pesante ridu-

zione degli spazi difensivi delle parti, senza dispiegare una reale efficacia sulla riduzione dei tempi processuali, dimostrandosi poco funzionale. Ne consegue che appare necessario un radicale ripensamento della relativa disciplina, posto che il nuovo sistema rischia paradossalmente di determinare un appesantimento del processo e un allungamento dei suoi tempi;

occorre, piuttosto, introdurre disposizioni che possano rendere più fluido il funzionamento della nuova fase introduttiva ed in particolare, prevedere che qualora nell'ambito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-*bis* c.p.c. sorga l'esigenza di valutare in contraddittorio con le parti le questioni che si presentano, il giudice convochi un'udienza specificamente volta all'esame di queste questioni, precedente alla prima udienza; e che tale udienza interlocutoria venga fissata dal giudice anche qualora ritenga di mutare il rito ordinario in rito semplificato, provocando il contraddittorio delle parti prima di assumere tale decisione;

l'art. 3, comma 6 dello schema di decreto legislativo, relativamente al diritto minorile e ai riti in ambito di persone e famiglia, apporta modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie, introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022;

in particolare, il provvedimento mira a precisare l'ambito di applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui all'art. 473-*bis*, ricomprendendovi, da un lato, le domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari e sottraendovi, dall'altro, i procedimenti di scioglimento della comunione legale;

data la portata delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, si ritiene opportuno provvedere all'adozione di norme « transitorie », di raccordo tra il vecchio processo e il nuovo, nell'attesa dell'unificazione del nuovo tribunale e della piena implementazione delle potenzialità del PCT; invero, allo stato si riscontrano notevoli difficoltà applicative del processo telematico presso i tribunali per i minorenni, sia per ragioni infrastrutturali, che di formazione del personale;

il provvedimento, inoltre, difetta di stabilire ulteriori norme in materia di ascolto del minore:

secondo le previsioni attualmente vigenti, l'ascolto del minore può essere svolto dal giudice e verbalizzato dallo stesso giudice, senza l'assistenza di esperti o altri ausiliari, a meno che non sia lo stesso giudice a valutarne l'opportunità. Ne deriva che la possibilità di farsi assistere da un esperto o da un ausiliario è rimessa attualmente alla sola scelta del giudice e rischia di porsi in contrasto con il principio del contraddittorio, ledendo, soprattutto, i diritti del minore nonché del genitore eventualmente pregiudicato dalla condotta pregiudizievole dell'*ex* coniuge;

sarebbe utile, ai fini della ricerca della verità, che l'assistenza di un esperto durante l'ascolto del minore venga disposta dal giudice a

seguito di istanza di parte. Le parti, soprattutto quella lesa, possono avere maggiore contezza dello stato emotivo e psicologico del minore, rispetto al giudice che non ha mai visto il minore, se non attraverso gli scritti difensivi delle parti costituite;

a parere degli scriventi, occorre dunque garantire maggiori tutele al minore, prevedendo che l'ausilio di esperti che possano aiutare il giudice nell'ascolto del minore, possa essere disposto anche a seguito di specifica richiesta di una delle parti costituite, anche in relazione al rifiuto del minore a incontrare il genitore. In questa direzione, appare necessaria la modifica dell'art. 473-bis 26 che disciplina la nomina di un esperto su richiesta delle parti, consentendola non solo su istanza congiunta, ma anche su richiesta di una sola delle parti. Infatti, è noto come il contrasto fra genitori nell'ambito della gestione dell'affido congiunto dei minori sia talvolta superabile solo con l'ausilio di un esperto. Limitare, quindi, la nomina di un esperto che possa fornire un ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli, alla sola istanza congiunta delle parti e non anche all'istanza promossa da una sola delle parti, rende, nella prassi, del tutto impraticabile la nomina dell'esperto di cui all'art. 473-bis 26 c.p.c., atteso che i conflitti fra *ex* coniugi rendono impraticabile tutto ciò che possa essere fatto congiuntamente dalle parti;

in materia di famiglia e separazione, si ritiene opportuno intervenire anche sotto un diverso profilo, al fine di favorire concretamente il componimento della controversia tra i coniugi al di fuori del giudizio. In particolare, si propone il ripristino dell'udienza presidenziale, per i motivi che seguono: considerando lo scopo di condurre le parti verso un accordo nella crisi, è fondamentale implementare una fase precedente al deposito delle memorie istruttorie e alla completa esposizione delle linee difensive, perché con l'ausilio del magistrato le parti possano ancora cercare una soluzione bonaria. Invero, è noto che una volta effettuata tutta la « *discovery* » della materia del contendere, attraverso la articolazione delle memorie a ritroso rispetto alla udienza di trattazione, il margine di trasformazione in separazione consensuale si riduce sino ad annullarsi totalmente. Occorre allora creare una camera di « decompressione », una udienza all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione;

in tale direzione, una possibile modifica normativa potrebbe essere rappresentata dal ripristino dell'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma in un momento precedente alla compiuta articolazione delle difese, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti;

sotto altro profilo, vista l'introduzione dell'obbligatorietà della presenza del P.M. in tutti i procedimenti in cui sono coinvolti i minori è opportuno che sia istituita una sezione della procura dedicata in modo

più strutturato agli affari civili con P.M. assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;

il provvedimento in esame dovrebbe, altresì, specificare quali procedimenti siano soggetti alla sospensione feriale e quali no, atteso che la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 18044/2023 ha enunciato, quale nuovo principio di diritto, la necessità di considerare le cause relative al mantenimento del coniuge debole e dei minori come non più sottoponibili alla sospensione feriale dei termini, essendo assimilabili a quelle in materia di alimenti non soggette a pause processuali obbligatorie, per loro natura urgenti;

pertanto, ove siano stati già adottati provvedimenti temporanei ed urgenti allora, si ritiene che i relativi procedimenti possano essere assoggettati alla sospensione feriale, diversamente, occorre mantenere il regime di sottrazione rispetto alla sospensione dei termini feriali;

con la lettera *b*) del comma 6, si interviene – inoltre – per consentire l'abbreviamento dei termini previsti dall'art. 473-*bis*.17 per il deposito delle memorie integrative, stabilendo che possano essere ridotti fino alla metà se il giudice rilevi la sussistenza di ragioni di urgenza. Tuttavia, sebbene si comprenda la finalità della norma, non può non rilevarsi in tale sede come si ponga al contempo un problema di coordinamento con l'art. 473-*bis*.15, relativo ai provvedimenti indifferibili, in quanto rimane nella discrezionalità del giudice l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione delle parti o l'assunzione inaudita altera parte dei provvedimenti indifferibili, con la conseguente applicazione di una disciplina diversa. Appare opportuno riportare in questa sede come, in tema di adozione dei provvedimenti indifferibili, si siano registrate prassi molto diverse nei vari tribunali, tra le quali la fissazione di un'udienza filtro;

inoltre, la riduzione sino alla metà anche dei termini di cui alle memorie di cui all'art 473-*bis*.17 può costituire un *vulnus* alla difesa delle parti, in considerazione dei tempi già di per sé ristretti (20, 10 e 5 giorni prima dell'udienza) che non consentono un agevole reperimento del materiale necessario alla redazione delle memorie (come approfondire i fatti allegati dal convenuto, contattare il cliente e ottenere in tempo utile la nuova documentazione fiscale, bancaria, provvedimenti giudiziari, scolastica dei figli, ecc., indicare altri mezzi di prova, entro pochi giorni);

occorre, pertanto, una più corretta formulazione dei termini di costituzione in giudizio e articolazione dei mezzi istruttori, a beneficio del ricorrente. I termini, per evitare tale disfunzione e limitazione difensiva, dovranno essere ampliati oppure concessi con termini « in avanti » e non più a ritroso;

sempre al comma 6, alla lettera *e*) il provvedimento intende chiarire che anche il ricorso contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla

responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, previsti dal secondo comma dell'art. 473-bis.22, si propongano davanti alla corte d'appello; inoltre, alla lettera *f*), precisa che anche il ricorso avverso i provvedimenti indifferibili *ex art.* 143-bis.15 e quelli temporanei ed urgenti *ex art.* 473-bis.22 emessi in fase di appello si propone con la stessa procedura stabilita dall'art. 473-bis.24 di fronte alla medesima corte d'appello che li ha adottati, che decide in diversa composizione; qualora ciò non fosse possibile per l'oggettiva impossibilità di formare un altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, presso la stessa corte d'appello, la decisione spetta alla corte « d'appello più vicina », alla quale vengono immediatamente inviati gli atti;

a tal riguardo, si rileva l'incertezza interpretativa del concetto di « corte d'appello più vicina », potendosi prestare a molteplici definizioni. Pertanto, appare utile una migliore articolazione del meccanismo che identifichi con chiarezza a quale corte d'appello occorre rivolgersi in caso di impossibilità di formare un ulteriore collegio con diversa composizione;

alla lettera *i*), lo schema di decreto legislativo corregge due errori materiali contenuti nell'art. 473-bis.51 relativi alla presentazione di domanda congiunta di separazione/divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, riguardanti la forma della domanda. Al contempo, si provvede anche al coordinamento del testo con i commi 1 e 2 dell'art. 473-bis.12;

tuttavia, appare utile rilevare in tale sede che vi sono prassi molto diverse tra loro invalse nei tribunali relativamente alla documentazione da produrre. Sarebbe opportuno chiarire se occorra produrre o meno gli estratti bancari degli ultimi tre anni, in quanto molti tribunali, ad oggi, ritengono superflua tale produzione, in considerazione dell'accordo già esistente tra le parti e ritengono sufficiente la produzione dei saldi del conto corrente degli ultimi tre anni;

il medesimo problema si pone per la produzione in giudizio del piano genitoriale. Alcuni tribunali, nonostante non vi fosse alcun riferimento normativo, ritenevano comunque necessario allegarlo al fine di verificare che gli accordi assunti tra i genitori fossero conformi all'interesse del minore;

pertanto, con riferimento alla documentazione da produrre, occorre disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto al divorzio giudiziale; mentre, per quanto riguarda il piano genitoriale, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore;

infine, in materia di nomina di un curatore speciale del minore, appare utile e fondamentale modificare l'art. 473-*bis* 8 al fine di disciplinare in modo espresso e specifico i poteri di rappresentanza sostanziale del minore, perimetrando in modo adeguato allo specifico caso;

al comma 7, si introducono modifiche al libro III, relativo al Processo di esecuzione, volte, in particolare ad adeguare al processo telematico le disposizioni in materia di forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo, di cui agli artt. 475, 479 e 488, le disposizioni sulla forma del precetto di cui all'art. 480, le disposizioni di cui all'art. 489 sulle notificazioni e comunicazioni ai creditori, nonché le disposizioni sulla forma del pignoramento di cui all'art. 492;

a tal riguardo, si rileva come difetti nel provvedimento una norma di raccordo tra la fase della consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche (4° comma) e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo, anche al fine di consentire la scelta del creditore di cui ai commi 8° e 9°, alla luce delle prassi confusionarie diffuse in fase di prima attuazione della Riforma Cartabia. Talvolta, invero, si registra l'invio di una informale comunicazione e-mail al difensore del creditore, in altri casi gli ufficiali giudiziari procedono telefonicamente, in altri casi ancora non viene lasciato alcun margine di scelta al creditore. Inoltre, è stato riscontrato che in alcuni tribunali, l'omessa iscrizione a ruolo da parte del creditore, preclude il rinnovamento del pignoramento entro un determinato termine successivo avvalendosi delle risultanze già ottenute;

si rileva, inoltre, come la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore esecutato sia adempimento privo di qualsivoglia utilità, così come si rileva che il termine ultimo per il deposito della prova della notifica dovrebbe coincidere con la data di effettiva celebrazione dell'udienza fissata dal giudice e non con la data di udienza fissata nell'atto di pignoramento che viene sempre differita d'ufficio. Si chiede, quindi, che venga eliminato, dal comma 5, il riferimento della notifica « al debitore » e che il termine per il deposito della prova di avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo venga riferito alla data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora, « entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento »;

appare, inoltre, opportuna una specificazione relativamente alla previsione contenuta nell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 che prevede l'obbligo di versamento contestuale del contributo unificato per la parte che fa istanza *ex art. 492-bis*, 1° comma, c.p.c., senza distinguere – tuttavia – l'ipotesi in cui non viene presentata istanza di autorizzazione al presidente del Tribunale per procedere alla ricerca dei beni prima del decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c. Infatti, in mancanza di tale particolare istanza, il procedimento *ex art. 492-bis* c.p.c. che si dovrebbe concludere con la restituzione del verbale contenente le risultanze al creditore, non integra i presupposti per il versamento del contributo ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 115 del 2002;

Pertanto, risulta fondamentale che il decreto legislativo correttivo preveda, altresì, una riformulazione dell'art. 492-*bis* c.p.c., nonché una specificazione dell'art. 14 del DPR n. 115 del 2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;

rilevato che:

la Riforma Cartabia è intervenuta, altresì, a modificare l'art. 96 c.p.c., stabilendo che la parte soccombente, sia nei casi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'articolo, sia negli ulteriori casi previsti dal terzo comma, venga anche condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00;

orbene, questa previsione comporta una compressione del diritto di accesso alla giustizia, esponendo il cittadino che agisca in giudizio al rischio di sanzioni economicamente gravose. Oltretutto, il fatto che questa sanzione pecuniaria operi non solo nelle ipotesi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c., ossia i casi di responsabilità aggravata in senso proprio (in cui risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave oppure sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata), ma anche nell'ipotesi ulteriore del terzo comma, in cui vi è il riconoscimento di una somma equitativamente determinata in ogni caso in cui vi sia pronuncia sulle spese, pone un problema di possibile eccesso di delega;

appare opportuno agli scriventi, dunque, limitare la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., prevedendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamento di una somma pari al contributo unificato (in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-*quater*);

d'altra parte, si rileva che l'art. 1284, comma IV<sup>o</sup>, cod. civ., il quale prevede che dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale gli interessi sono dovuti nella misura degli interessi moratori di cui alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, comporta un aggravamento della posizione debitoria oltremodo eccessivo tenuto conto che l'aspettativa del ricorrente creditore di vedere lievitare in misura considerevole il proprio credito è divenuto ostacolo concreto a qualsivoglia definizione transattiva anticipata delle cause civili ed un incentivo a « tirar per le lunghe » il processo. Tale previsione, dunque, sia pure di natura sostanziale ha notevoli ricadute processuali ed in particolare incide pesantemente sulla lunghezza dei processi

civili, ponendosi, pertanto, in assoluta antitesi con le finalità sottese all'intero impianto della c.d. Riforma Cartabia e con gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato civile e di abbattimento del « disposition time » imposti dagli impegni assunti dal nostro Paese con il PNRR. Si suggerisce, dunque, un ripensamento, alla prima occasione utile, della norma sostanziale in questione.

inoltre, in materia di poteri istruttori del giudice, l'art. 3, comma 12, d.lgs. n. 149 del 2022 ha previsto una nuova fase introduttiva soggetta ad un sistema di preclusioni estremamente severo, con tempi gravemente compressi e che comporta un significativo rischio di scissione tra la realtà processuale e sostanziale;

un sistema processuale imperniato su preclusioni sempre più ravvicinate e sempre più stringenti necessita di strumenti di flessibilità, che possano quantomeno mitigare il rischio che la ricerca della verità processuale si allontani sempre di più dalla realtà fattuale. Sarebbe quindi opportuno prevedere anche nel rito di cognizione ordinario uno strumento di flessibilità istruttoria, sulla falsariga di quello previsto nel rito del lavoro dall'art. 421 c.p.c., che consenta l'ammissione di mezzi di prova anche fuori delle preclusioni stabilite dal codice;

in altre parole, si propone di inserire un nuovo articolo, nell'ambito del titolo relativo al procedimento davanti al tribunale e del capo relativo alla istruzione della causa, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova;

sotto altro profilo, l'art. 473-bis.42, introdotto dalla Riforma Cartabia, ha consentito al giudice, al fine di accertare le condotte allegate, di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. In altre parole, la riforma impone di produrre copia degli accertamenti svolti, SIT, prove testi, ecc., ampliando i poteri officiosi del giudice nell'assunzione dei mezzi di prova. Tuttavia, spesso i giudici impongono al ricorrente l'obbligo di produzione degli atti e dei verbali del procedimento penale, amministrativo (es. ammonimento questore) generando inutilmente una situazione di difficoltà per il difensore civilista che non necessariamente ha seguito anche il procedimento penale e potrebbe non riuscire a reperire tempestivamente tutta la documentazione richiesta. Sebbene l'art. 64-bis delle norme di attuazione del c.p.p. preveda l'obbligo per il Pubblico Ministero di dare comunicazione al giudice civile che segue il procedimento di separazione o divorzio della pendenza di un procedimento penale in caso di reati commessi in danno del coniuge o dei figli, tali comunicazioni sono spesso disattese dalla Procura;

appare indispensabile agli scriventi, pertanto, istituire un procedimento automatico di interscambio di informazioni tra la Procura, le cancellerie del Tribunale penale e civile, così che il giudice civile possa avere tutte le informazioni necessarie in tempo utile senza necessaria-

mente gravare le parti di tale onere probatorio. In particolare, occorre prevedere che nell'ambito dei suoi poteri d'ufficio, il giudice civile, nel caso in cui sia stato dedotto il compimento di violenze domestiche, debba dare comunicazione alle Procure e al Tribunale penale della pendenza del ricorso e che, in conseguenza, vengano a lui trasmessi tutti gli atti (se non coperti dal segreto istruttorio) del procedimento penale,

parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e minori:

nell'ambito di giudizi in cui sono coinvolti minori, istituire una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con P.M. assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;

relativamente al regime della sospensione feriale nei procedimenti, occorre specificare quali procedimenti siano soggetti al medesimo, mantenendo il regime di esclusione in quei casi in cui non siano stati già adottati provvedimenti temporanei e urgenti;

con riferimento ai procedimenti innanzi al tribunale:

introdurre un nuovo articolo, nell'ambito del titolo relativo al procedimento davanti al tribunale e del capo relativo alla istruzione della causa, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova che ritenga indispensabili al fine del decidere, salvaguardando in ogni caso il principio del contraddittorio e della prova contraria;

prevedere che l'udienza in presenza torni ad essere la regola mentre le udienze da remoto siano disposte solo a richiesta, anche di una sola parte, e le udienze a trattazione scritta siano disposte solo ove tutte le parti convengano tale modalità in una precedente udienza in presenza, ovvero, quando disposta dal giudice con provvedimento fuori udienza, venga assicurato alle parti il diritto di opporsi senza dover addurre alcuna motivazione;

nonché, alle seguenti condizioni:

sopprimere i limiti relativi alle tecniche di redazione degli atti processuali, al fine di prediligere un sistema in cui prevalga la sostanza sulla forma, in quanto al mancato rispetto di formalismi stilistici non può legittimamente ricollegarsi alcuna « sanzione » punitiva a carico della parte, che, per il resto, ha visto la propria domanda sostanziale integralmente accolta, riaffermando la centralità della tutela sostanziale delle ragioni delle parti che non può certamente essere in alcun modo svilita e compromessa dalla rigida e non corretta applicazione di meri formalismi redazionali;

prevedere l'estensione del medesimo regime di notifica di cui all'art. 149-bis c.p.c. anche al destinatario privo di un domicilio digitale, che decida di costituirsi personalmente in giudizio, eliminando il doppio binario introdotto nello schema di decreto;

eliminare i gravosi incombenti imposti agli avvocati nell'esecuzione delle notifiche a mezzo pec, con particolare riferimento ai molteplici accertamenti e conseguenti dichiarazioni richieste;

in materia di responsabilità aggravata, limitare la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., prevedendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamento di un ulteriore contributo unificato (in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-*quater*);

rispetto all'art. 380-*bis* c.p.c., eliminare la nuova procura speciale previsto dal secondo comma.

con riferimento al nuovo rito semplificato di cognizione:

in materia di fase introduttiva del giudizio, prevedere una udienza interlocutoria che il giudice possa fissare all'esito delle verifiche preliminari *ex* art. 171-*bis* ove intenda sollecitare il contraddittorio sulle questioni preliminari da trattare e che tale udienza sia sempre svolta con modalità ordinaria e preferibilmente in presenza;

prevedere un migliore coordinamento delle norme sulla conversione del rito semplificato, nonché provvedere all'eliminazione dall'art. 281-*decies* c.p.c. del richiamo all'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'art. 163 c.p.c. in quanto il rito semplificato si introduce con ricorso e non con atto di citazione;

prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente assegnazione di un termine per il deposito di una memoria da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale, mutuando la previsione presente nel rito lavoro (all'art. 418 c.p.c.), per la quale in caso di domanda riconvenzionale l'udienza viene spostata e l'attore può depositare una memoria in risposta alla riconvenzionale del convenuto;

con riferimento al processo di esecuzione:

modificare l'art. 492-*bis* c.p.c. nel senso di prevedere espressamente che, quando vengano rinvenuti più crediti presso terzi o più beni mobili o immobili, all'esito della comunicazione dell'estratto del verbale al creditore, vi sia una interlocuzione formale tra ufficiale giudiziario e creditore che consenta al difensore del creditore di indicare quali crediti sottoporre a pignoramento;

riformulare l'art. 492-*bis* c.p.c. e l'art. 14 del DPR n. 115 del 2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;

in materia di procedura esecutiva, eliminare l'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del debitore esecutato; stabilire quale termine ultimo per il deposito della prova della avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo la data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora,

« la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento »; nello specifico per le esecuzioni immobiliari, ripristinare il termine di 60 giorni per il deposito della documentazione ipocatastale, in luogo degli attuali 45;

con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e minori:

con riferimento alle modifiche introdotte all'art. 473-*bis*, prevedere la sola possibilità di riduzione dei termini di fissazione della prima udienza e non anche i termini per le memorie successive;

ampliare la possibilità di nomina di un esperto nei giudizi con minori che risolva i conflitti fra *ex* coniugi, anche quando sia un'unica parte a farne istanza e non solo in ipotesi di istanza congiunta;

disporre la nomina di un esperto che assista il giudice durante l'ascolto del minore anche quando sia una sola parte a farne richiesta;

in materia di famiglia e separazione, ripristinare l'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma senza articolazione dei mezzi, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti; nonché, rispetto alla documentazione redittuale da produrre per la domanda congiunta di separazione/divorzio, disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto al divorzio giudiziale; nonché, per quanto riguarda il piano genitoriale, prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore.

---

---

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1256**

(al testo del decreto-legge)

**Art. 1.**

**1.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)*

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente

“Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-*quater*, comma 2, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata”. ».

---

**1.2**

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: « secondo » con la seguente: « terzo ».*

---

**1.3**

CASTELLONE, MAZZELLA, LOPREIATO, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: « di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, » con le seguenti: « strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza ».*

---

**1.4**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1 sopprimere le parole: « o private ».*

---

**1.5**

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: « pubbliche o private » inserire le seguenti: « e sui mezzi mobili di soccorso ».*

---

**1.6**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « dall'articolo 583-quater » con le seguenti: « dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-quater, comma 2, »*

---

**1.7/Comitato legislazione**

GIORGIS

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « dall'articolo 583-quater » inserire le seguenti: « , secondo comma ».*

---

**1.8**

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 583-quater, » inserire le seguenti: « secondo comma, ».*

---

**1.9**

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: « cose ivi esistenti o comunque destinate » con le seguenti: « strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati »;*

b) *sostituire le parole « fino a 10.000 euro » con le seguenti « da 1.500 euro a 50.000 euro ».*

---

**1.10**

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: « cose ivi esistenti o comunque destinate » con le seguenti: « strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati ».*

---

**1.11**

LOPREIATO, CASTELLONE, BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, dopo le parole: « inservibili cose » inserire le seguenti: « mobili o immobili ».*

---

**1.12**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole « ivi esistenti o comunque ».*

---

**1.13**

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, sopprimere le parole: « ivi esistenti o comunque ».*  
\_\_\_\_\_**1.14**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1 sopprimere le parole: « ivi esistenti o comunque ».*  
\_\_\_\_\_**1.15**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole « ivi esistenti o comunque » con le seguenti: « mobili o immobili ».*  
\_\_\_\_\_**1.16**

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: « ivi esistenti o comunque » con le seguenti: « mobili o immobili ».*  
\_\_\_\_\_**1.17**

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: « o comunque » con le seguenti: « esclusivamente ».*  
\_\_\_\_\_**1.18**

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: « o comunque » con la seguente: « comunque ».*  
\_\_\_\_\_

**1.19**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, le parole: « con la reclusione da uno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da tre mesi ».*

---

**1.20**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola « cinque » con la seguente: « quattro ».*

---

**1.21**

LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno o nelle pertinenze di un reparto di emergenza-urgenza ».*

---

**Art. 2.****2.1**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

« a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente: “*a-ter*) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale”;

*a-bis*) all'articolo 381, comma 2, lettera *h*) le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “secondo e terzo comma”. ».

---

**2.3**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

“c-bis) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale;

c-ter) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale;”. ».

---

**2.4**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso a-ter), sostituire le parole: « dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, » con le seguenti: « dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-*quater*, comma 2, ».*

---

**2.5**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere la lettera b).*

---

**2.6/Comitato legislazione**

GIORGIS

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, premettere le seguenti parole: « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì » e sopprimere le parole da: « , si considera comunque in stato di flagranza » fino alla fine del capoverso.*

---

**2.7**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.” ».

---

**2.8**

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis) sostituire le parole: « cose ivi esistenti o comunque destinate » con le seguenti: « strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati ».*

---

**2.9**

LOPREIATO, CASTELLONE, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis) dopo la parola: « cose » inserire le seguenti: « mobili o immobili ».*

---

**2.10**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), sopprimere le parole: « ivi esistenti o comunque ».*

---

**2.11**

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), sopprimere le parole: « ivi esistenti o comunque ».*

---

**2.12**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), sostituire le parole: « ivi esistenti o comunque » con le seguenti: « mobili o immobili ».*

---

**2.13**

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), sostituire le parole: « ivi esistenti o comunque » con le seguenti: « mobili o immobili ».*

---

**2.14**

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis) sostituire le parole: « o comunque » con le seguenti: « esclusivamente ».*

---

**2.15**

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis) sostituire le parole: « o comunque » con la seguente: « comunque ».*

---

**2.16**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), sostituire le parole: « , sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. » con le seguenti: « si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo ».*

---

**2.17**

LOPREIATO, CASTELLONE, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), sostituire dalle parole: « , sulla base di documentazione video-fotografica » fino alla fine del periodo con le seguenti: « si trovi nelle condizioni di cui al primo comma. ».*

---

**2.0.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Congedo per le vittime di aggressione)*

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale,

sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1. ».

**2.0.2**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:***« Art. 2-bis.***(Congedo per le vittime di aggressione)*

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga

quadrissettimale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1. ».

---

### 2.0.3

LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)*

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un “Registro dei mancati infortuni”, come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. ».

---

### 2.0.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)*

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a man-

tenere un “Registro dei mancati infortuni”, come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l’elevato grado di pericolo associato all’evento stesso, come definito all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell’elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all’articolo 17, comma 1, lettera *a*) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L’attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. ».

---

## 2.0.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)*

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un “Registro dei mancati infortuni”, come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l’elevato grado di pericolo associato all’evento stesso, come definito all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell’elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all’articolo 17, comma 1, lettera *a*) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L’attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. ».

---

**2.0.6**

CASTELLONE, LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
in materia di valutazione dei rischi)*

1. All'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, in sede di valutazione di rischi presta, altresì, particolare attenzione alla possibile presenza di fattori che possono favorire l'esposizione al rischio e l'importanza di tener conto di eventi sentinella, tipologia di attività e tipologia di utenza al fine di individuare i gruppi omogenei su cui procedere con priorità alla valutazione dei fattori di rischio.” ».

---

**2.0.7**

Russo

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “all'erogazione di prestazioni sanitarie” sono aggiunte le seguenti: “, compresa la tutela degli operatori sanitari da atti di violenza o minaccia,”;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le attività di prevenzione sono da attuarsi mediante un'adeguata valutazione del rischio nel documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e l'applicazione delle Raccomandazioni dettate dal Ministero della salute”. ».

---

**2.0.8**

POTENTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 12 febbraio 1968, n. 132)*

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

*m-bis*) presidio fisso di sicurezza affidato a personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi, gli effetti sulla sicurezza negli ospedali, nonché l'effettiva istituzione dei presidi delle Forze di polizia nei presidi ospedalieri, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'interno istituisce una banca dati, consultabile dal pubblico, contenente i dati relativi al ripristino dei presidi e al numero di eventuali aggressioni o episodi violenti a danno dei sanitari.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni di attuazione della presente disposizione.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: « ad eccezione del comma 4 dell'articolo 2-bis. ».*

**2.0.9**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Fondo per la sicurezza negli ospedali)*

1. Al fine di incrementare il livello di sicurezza del personale e degli utenti nell'ambito nei presidi ospedalieri pubblici, è istituito presso il Mi-

nistero della salute un fondo, denominato "Fondo per la sicurezza degli ospedali" con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero della salute con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le seguenti finalità:

- a) aumento dei presidi di polizia negli ospedali pubblici;
- b) installazione di telecamere di videosorveglianza nelle aree critiche per monitorare e prevenire comportamenti violenti;
- c) formazione specifica per il personale sanitario sulla gestione di situazioni di conflitto con gli utenti;
- d) campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per promuovere il rispetto e la collaborazione con il personale sanitario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### 2.0.10

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie)*

1. Allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sono assicurati presidi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie" con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare al-

l'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della salute e con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare riferimento al numero di soggetti annui da assumere e alla qualifica professionale nonché alla media di accessi annui alle strutture sanitarie, alla carenza del personale e al rapporto dell'indice di criminalità dei territori.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 20 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. ».

*Conseguentemente: all'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il comma 1-bis è soppresso.*

## 2.0.11

LORENZIN, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Misure in materia di videosorveglianza presso i presidi sanitari)*

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi

sanitari operanti sul territorio nazionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

## 2.0.12

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 256-bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)*

1. All'articolo 256-bis, del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: “Rientra, inoltre, nei servizi di sicurezza complementare da svolgersi esclusivamente a mezzo di guardie giurate la vigilanza delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semi-residenziali, pubbliche o private, a tutela delle strutture medesime e del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria. In tale ambito rientra anche la vigilanza svolta mediante i dispositivi di videosorveglianza. Il Ministro dell'interno disciplina le modalità di affidamento ed esecuzione dei servizi, nonché la formazione e la certificazione delle guardie giurate da adibire ai medesimi.”. ».

---

**2.0.13**

MAZZELLA, LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)*

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione.

2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

---

**Art. 3.****3.1**

CASTELLONE, LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 3.***(Videosorveglianza)*

1. Al fine di disincentivare la commissione dei delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 382-bis, comma 1-bis del codice di procedura penale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,

n. 48, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare esclusivamente all'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza del cittadino personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

### 3.2

LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### « Art. 3.

*(Congedo per le vittime di aggressione)*

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo

1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1. ».

### 3.3

CASTELLONE, LOPREIATO, BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### « Art. 3.

*(Disposizioni concernenti l'installazione di cartelli informativi)*

1. All'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, pubbliche e private sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che informano delle disposizioni previste di cui al presente decreto e delle relative sanzioni.

2. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 mila euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**3.4**

CASTELLONE, MAZZELLA, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 3.***(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione)*

1. Al fine di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e far fronte alla grave carenza di personale e di ridurre le liste di attesa, è istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione", con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante il proporzionale incremento delle aliquote delle accise applicabili alle sigarette di cui agli articoli 39-bis, comma 1, lettera b) e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. ».

**3.5**

CASTELLONE, LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 3.***(Supporto psicologico)*

1. Al fine di fornire al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura un sostegno adeguato e strutturale in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* dovute alla recrudescenza di episodi di violenza all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie, presso ciascuna struttura sono istituiti sportelli di assistenza psicologica.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza al personale che ne faccia richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della Salute sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero del personale, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 3.6

CASTELLONE, LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 3.**

*(Corsi di formazione e sensibilizzazione del personale)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle aggressioni in danno al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura e di garantire a tali professionisti di poter svolgere la propria attività in condizioni di maggiore sicurezza e controllo, sono istituiti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione, alla gestione delle situazioni di conflitto nonché alle tecniche di comunicazione efficace e di *de-escalation* delle situazioni potenzialmente violente per acquisire le competenze sulla prevenzione delle aggressioni e sulla gestione delle dinamiche conflittuali con i pazienti e i loro familiari.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**3.7**

MAZZELLA, LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***« Art. 3.***(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)*

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.

2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**3.8**

CASTELLONE, LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 3.***(Campagne di sensibilizzazione nazionale)*

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica circa il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministero della salute e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale da svolgere per l'anno 2025, volta a evidenziare le conseguenze legali e morali a cui vanno in contro i soggetti che compiono tali deprecabili azioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 3.9

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### « Art. 3.

*(Gratuito patrocinio)*

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4-*quinquies*. La persona offesa dal reato di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.”

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### G/1256/1/2

TREVISI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1256 – « Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria »,

premesso che:

la fuga dei medici, in particolare dei neo-laureati, e degli infermieri, causata prevalentemente dal concorso di condizioni di lavoro gravose e eccessivo carico di responsabilità e stipendi inferiori rispetto alla

media dei colleghi europei, rappresenta uno dei problemi predominanti del Servizio sanitario nazionale;

il trasferimento in altri Paesi di un numero sempre più elevato di medici e di infermieri, oltre a generare disagi sotto il profilo organizzativo del sistema sanitario, determina una preoccupante carenza di personale con ricadute negative sulla qualità dei servizi erogati e la scarsa affidabilità degli stessi;

con riferimento ai giovani laureati, risulta in costante aumento il numero di coloro che non vogliono prestare servizio nei pronto-soccorso o nei reparti di chirurgia, radioterapia, nefrologia. I dati definitivi delle immatricolazioni per assegnare i 15.256 contratti di specializzazione messi a bando è emerso che non sono stati coperti nel 25 per cento dei casi, con punte massime che arrivano al 50 per cento per il corso di chirurgia generale o toracica, il 70 per cento per la medicina d'emergenza (quella del pronto soccorso) fino agli estremi dell'82 per cento dei posti deserti in radioterapia o del 90 per cento dei contratti per diventare microbiologi e virologi;

il Pronto soccorso è la sintesi più estrema degli evidenti disagi nostro sistema sanitario, rilevato che ogni giorno un considerevole numero di cittadini non riesce ad accedere in tempi rapidi all'assistenza d'emergenza, aggravando le criticità organizzative che si sono stratificate negli anni;

nel mese di maggio 2024, la commissione Affari Sociali della Camera ha stimato che nei Pronto soccorso sarebbero necessari oltre 4.500 medici e circa 10mila infermieri in più. È la ragione per cui questi reparti sono diventati la frontiera più avanzata del fenomeno dei « medici a gettone », ingaggiati tramite le cooperative a colpi di 1.200 euro al giorno;

il servizio prestato nei Pronto soccorso, nei reparti nevralgici, durante le guardie mediche, nel servizio del 118, non è più sicuro per gli operatori;

come emerge dai dati dello scorso settembre pubblicati dall'Amsi – Associazione medici di origine straniera in Italia – e dall'Umem – Unione medica euro mediterranea –, le aggressioni contro i professionisti sanitari in Italia sono aumentate del 38 per cento negli ultimi 5 anni a causa della carenza di personale che genera tempi di attesa eccessivamente lunghi, talvolta con gravi conseguenze per i pazienti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere una programmazione sanitaria al fine di decongestionare le strutture dedicate alla gestione delle emergenze e a prevedere, contestualmente, un aumento delle retribuzioni dei medici e degli infermieri che ivi prestano il loro servizio, garantendo un'assistenza omogenea sul territorio.

**Coord.1**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:**All'articolo 1:**al comma 1, capoverso, dopo la parola: « socio-sanitario » il segno di interpunzione « , » è soppresso;**alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».**All'articolo 2:**al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, la parola: « video-fotografica » è sostituita dalla seguente: « videofotografica ».*

---

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 22 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 101**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**296<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1178) Deputato BATTILOCCHIO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale delle**  
**periferie urbane**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per

quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito nella seduta del 24 settembre scorso.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione un parere non ostativo, che risulta approvato.

**(1239) Deputato MULÈ e altri. – Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, esprimendo avviso conforme al relatore.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata, all'unanimità.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137-bis)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, quinto e sesto periodo, e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 16 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante gli elementi di risposta evidenziati dal relatore.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere non ostativo, predisposta sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

Previa verifica della presenza del numero legale, con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1233) Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso prevede una spesa di 133.000 euro a decorrere dall'anno 2024, quale contributo annuale a carico dell'Italia, e spese di missione per 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026.

Alla copertura degli oneri, per complessivi 151.800 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza.

Segnala che l'Italia è attualmente rappresentata all'Associazione internazionale del Segnalamento marittimo da due distinte Amministrazioni, il Comando Logistico della Marina Militare, del Ministero della Difesa, e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciascuna delle due Amministrazioni corrisponde all'Associazione un contributo individuale annuo, quale membro nazionale, pari, per l'anno 2021, a 17.160 euro, corrispondenti a complessivi, per l'anno 2021, euro 34.320.

La Convenzione in esame è volta alla transizione dello stato giuridico dell'Associazione da « Organizzazione Non Governativa » (ONG) a « Organizzazione Internazionale Governativa ».

La relazione tecnica riporta che alla data odierna all'Associazione aderiscono 93 membri nazionali, 156 membri industriali e 78 membri associati.

Il calcolo dei contributi nazionali, in base agli articoli 7 e 13 dell'Accordo, è basato sul riparto capitaro e non in proporzione al PIL.

L'articolo 20 della Convenzione prevede che la stessa entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Per quanto concerne la quantificazione del contributo alla istituenda Organizzazione internazionale governativa, osserva che la relazione tecnica nel limitarsi a dividere per trenta il fabbisogno iniziale di 4 milioni di euro, stima l'onere massimo, mentre appare ragionevole ipotizzare un numero maggiore di adesioni e un contributo effettivo più contenuto.

Per quanto riguarda i profili di copertura, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti in merito alle motivazioni in base alle quali si

provvede a coprire l'intero onere del contributo, pari a 133.300 euro, senza utilizzare parzialmente la soppressione delle vigenti autorizzazioni di spesa sopracitate, per complessivi, almeno per l'anno 2021, euro 34.320. Il Governo dovrebbe chiarire inoltre se tali risorse, riguardanti i contributi alla ONG, saranno destinate a economie di bilancio.

In relazione al tempo intercorrente alla fine dell'esercizio finanziario 2024, tenuto conto che il presente esame è in prima lettura, e considerato che la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, che per ogni Stato che ratifica, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, appare altresì opportuno valutare se tali spese, sia per quanto riguarda il contributo che per quanto concerne le spese di missione, possano essere effettuate entro la scadenza dell'esercizio finanziario 2024. In caso contrario occorre valutare l'opportunità di posticipare la decorrenza degli oneri all'esercizio finanziario 2025.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1054, 276 e 396-A) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, riguardo al testo, in relazione all'articolo 29, che occorre valutare se inserire, al comma 5, ai fini dell'adozione delle variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta conseguenti al monitoraggio di cui al precedente comma 4, il riferimento anche al comma 4 dell'articolo 6, al comma 7 dell'articolo 7, al comma 2 dell'articolo 16, al comma 2 dell'articolo 21 e al comma 3 dell'articolo 23, inseriti nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, in relazione all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.14.

Relativamente all'articolo 2, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.150 (già 2.0.4).

In merito all'articolo 3, occorre avere conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 3.150 (già 3.1). Occorre valutare i possibili costi derivanti dalla istituzione del Consiglio nazionale della montagna di cui all'emendamento 3.0.150 (già 3.0.1).

In relazione all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.150 (già 4.1). Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per le identiche proposte 4.2 e 4.3. Analogamente oc-

corre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 4.151 (già 4.4) e 4.152 (già 4.6). Determina maggiori oneri la proposta 4.153 (già 4.7). Comportano effetti finanziari negativi gli emendamenti analoghi 4.11 e 4.12. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.0.150.

Per quanto riguarda l'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 5.0.150.

In relazione all'articolo 6, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria della proposta 6.150 (già 6.1). Occorre valutare se gli analoghi emendamenti 6.152, 6.153 (già 6.4) e 6.3 possano operare nell'ambito delle risorse stanziato a legislazione vigente. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.154 (già 6.5) e 6.158 (già 6.12). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per la proposta 6.155. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.159. Comportano maggiori oneri la proposta 6.0.1 e le identiche proposte 6.0.4 e 6.0.5. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.0.3.

In relazione all'articolo 7, occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate dalla proposta 7.150 (già 7.1). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.4, analogo a 7.5, e 7.7, 7.10 e 7.12. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria degli emendamenti 7.155 (già 7.18) e 7.156 (già 7.19). Comporta maggiori oneri la proposta 7.0.1.

Relativamente all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 9.153 (già 8.6), analoga a 9.154 (già 8.7), e 9.155.

Per quanto concerne l'articolo 10, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi emendamenti 10.151, 10.152, 10.153, 10.154 e 10.155. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti finanziari per le proposte 10.156 (già 9.14) e 10.157. Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.150 (già 9.0.1) e 10.0.151 (già 9.0.2). Occorre avere conferma di assenza di effetti onerosi per la proposta 10.0.152 (già 9.0.4).

In merito all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari per gli identici emendamenti 11.153 (già 10.12) e 11.154 (già 10.13). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 11.0.150 (già 10.0.1). Si rende necessaria la quantificazione degli effetti finanziari per l'emendamento 11.0.152.

Relativamente all'articolo 12, per le proposte 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5) e 12.156 [già 11.8 (testo 3)] occorre avere conferma che possano operare nell'ambito delle risorse stanziato a legislazione vigente. Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.150 (già 11.0.1).

Riguardo all'articolo 13, determina maggiori oneri la proposta 13.0.150 (già 12.0.3). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 13.0.151 (già 12.0.4).

Riguardo all'articolo 16, occorre valutare le risorse oggetto di copertura finanziaria per l'emendamento 16.152 (già 13.4). Occorre valutare

gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 16.157. Relativamente all'emendamento 16.0.150 (già 13.0.2) occorre valutare la compatibilità con i bilanci delle Autorità di ambito territoriale della destinazione della tariffa per una quota non inferiore al 3 per cento alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. Comporta maggiori oneri la proposta 16.0.152 (già 13.0.3).

In relazione all'articolo 20, occorre valutare gli effetti sulle entrate derivanti dall'emendamento 20.0.150 (già 16.0.11). Comportano maggiori oneri le proposte 20.0.151 (già 16.0.12) e 20.0.152 (già 16.0.13).

In relazione all'articolo 21, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per la proposta 21.150 (già 17.1). Comportano maggiori oneri l'emendamento 21.154 (già 17.7). Occorre valutare le risorse oggetto di copertura finanziaria per la proposta 21.0.150 (già 17.0.2). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 21.0.151 (già 17.0.3) e 21.0.152.

Riguardo all'articolo 22, determina maggiori oneri la proposta 22.154 (già 18.7). Occorre valutare se gli identici emendamenti 22.0.150 e 22.0.151 (già 18.0.1) operano nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per le identiche proposte 22.0.152 (già 18.0.2) e 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)]. Comporta maggiori oneri l'emendamento 22.0.155 (già 18.0.5).

Per quanto concerne l'articolo 23, determinano maggiori oneri le proposte 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4) e 23.0.150 (già 19.0.2). Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 23.0.151 (già 19.0.3). Occorre avere conferma che l'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4) possa operare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 23.0.150 (già 20.0.1).

Riguardo all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 25.0.155 e 25.0.152 (già 20.0.5).

In relazione all'articolo 28, occorre avere conferma dell'assenza di effetti finanziari derivanti dalla proposta 28.150 (già 22.1).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137-bis**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 6, comma 6, lettera *c*), n. 3), viene confermato che la modifica dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, è volta ad allineare le disposizioni sul pagamento del contributo unificato alle modifiche apportate all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Con tale modifica è stato semplificato il procedimento di ricerca previsto dal primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, non prevedendosi più il provvedimento del presidente del tribunale di autorizzazione del creditore interessato: l'attuale procedura, infatti, stabilisce che l'istanza del creditore è presentata direttamente all'ufficiale giudiziario mentre l'intervento del presidente del tribunale è limitato alle ipotesi di urgenza disciplinate dal secondo comma della stessa norma. Ne discende che a partire dal 30 giugno 2023, data di applicabilità della nuova disposizione, non vi è più un'istanza all'autorità giudiziaria ed un provvedimento di quest'ultima rispetto ai quali richiedere il pagamento del contributo unificato;

viene quindi evidenziato che la modifica in questione è volta al mero coordinamento del testo unico in materia di spese di giustizia con la modifica del procedimento di accesso alle banche dati, che già da tempo ha determinato il venir meno del pagamento del contributo unificato per ogni accesso alle banche dati: in tal senso, non risultano rinvenibili effetti di minore entrata in ordine alla modifica normativa proposta,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 22 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 79**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**COSENZA**

*Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,05*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI SAVE THE CHILDREN, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE) E DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DELLE RETI TEATRALI ITALIANE (A.R.T.I.) SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 494 (PROGRAMMAZIONE DEI CIRCUITI TEATRALI)*

**Plenaria**

**164<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**COSENZA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazioni**

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, rispondendo all'interrogazione 3-01206, a prima firma della senatrice Zambito, relativa ai corsi di

formazione per i docenti « *tutor* » e per i docenti « orientatori », sottolinea che l'orientamento costituisce oggi, ancora più che in passato, un'azione necessaria a consentire alle nuove generazioni di scoprire e di valorizzare i propri talenti, passaggio imprescindibile per scelte consapevoli nella costruzione di un solido progetto di vita.

In coerenza con questa visione, il Ministero ha ritenuto fondamentale avviare un piano per l'orientamento che, com'è noto, riveste un ruolo strategico nell'ambito dell'attuazione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), istituendo le figure del *tutor* e del docente orientatore, alle quali è rivolto un percorso formativo, in attuazione delle Linee guida sull'orientamento, adottate con il decreto ministeriale n. 328 del 2022, al fine di sostenerle nell'acquisizione di competenze e di conoscenze necessarie per svolgere tale ruolo.

Dopo le suddette premesse, in merito alla questione posta dagli interroganti, rappresenta che il percorso formativo ha previsto due fasi: la prima, relativa allo svolgimento di un corso di formazione *online* della durata di venti ore, quale percorso formativo iniziale di primo livello per tutti i *tutor* e gli orientatori individuati dalle rispettive istituzioni scolastiche; la seconda, relativa a un percorso di aggiornamento di secondo livello per docenti *tutor* e orientatori della scuola secondaria di secondo grado e un percorso di formazione per i docenti impegnati nell'orientamento della scuola secondaria di primo grado.

Specifica, quindi, che il primo percorso si è svolto a partire dal 27 giugno 2023 fino al 21 gennaio 2024 e si è articolato in due edizioni: la prima per i docenti già individuati dalle scuole in vista del nuovo anno scolastico, la seconda aperta a tutti i docenti della scuola secondaria di secondo grado interessati dalle attività di orientamento. Le due edizioni, alle quali sono risultati iscritti circa sessantottomila docenti, sono state frequentate tramite la piattaforma « Scuola futura ».

Precisa, inoltre, che il percorso è composto di sei moduli formativi, contenenti complessivamente ventisette videolezioni con attività associate e documenti di studio e approfondimento, sitografia e bibliografia, presenti per ciascun modulo.

Fa poi presente che la verifica degli apprendimenti da parte dei corsisti è avvenuta nella fase *ex ante* con la compilazione di un questionario di ingresso per la verifica delle competenze iniziale, un questionario alla fine di ciascun modulo con la compilazione di specifici *test* di valutazione, per ciascuno dei quali era necessario conseguire un punteggio minimo di sette decimi, un questionario di valutazione delle competenze acquisite in uscita.

Dà conto del fatto che, complessivamente, le domande connesse alla verifica degli apprendimenti sono state pari a centodue. In caso di conseguimento di un punteggio inferiore a sette decimi, il corsista ha potuto ripetere il *test*, tuttavia con variazione delle domande proposte ad ogni tentativo.

Pone in evidenza, pertanto, che l'accertamento del conseguimento delle competenze è stato soggetto a un rigoroso sistema di verifica, adot-

tato sulla base degli *standard* più avanzati in relazione allo svolgimento dei percorsi.

In relazione all'aspetto della visualizzazione delle videolezioni, ritiene necessario sottolineare che tale fase formativa avviene in modalità e tempi decisi dal singolo corsista sulla base delle personali disponibilità; inoltre, i progressi effettuati dai corsisti in relazione alle attività svolte sono puntualmente tracciati dal sistema.

Conclude precisando che i riscontri forniti dimostrano un'ampia e attiva partecipazione dei docenti che hanno concluso positivamente i moduli formativi e la verifica di fine corso, permettendo di avviare il percorso virtuoso di personalizzazione della didattica e dell'orientamento in favore di tutti gli studenti coinvolti, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), nel dichiararsi parzialmente soddisfatta della risposta del Sottosegretario, chiarisce che l'interrogazione di cui è prima firmataria ha tratto origine da alcuni rilievi mossi da utenti dei corsi di formazione erogati mediante piattaforma, i quali hanno rilevato criticamente che i suddetti corsi non offrivano idonee garanzie di formazione, sia per la possibilità di far scorrere il video senza seguirlo effettivamente, sia per la banalità di molte delle domande presenti nei *test* di valutazione.

Dopo aver dato atto che le criticità più macroscopiche sono state superate nei corsi successivi erogati nella scorsa estate, invita il Ministero competente, in ragione della rilevanza dell'attività formativa, a mettere a punto soluzioni alternative ai corsi *online*, tali da prevedere almeno una parte di lezioni in presenza.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde, quindi, all'interrogazione 3-01306, a prima firma della senatrice D'Elia, relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali in un concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2023.

Rappresenta innanzitutto che l'Amministrazione, nell'ambito della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al decreto ministeriale 8 giugno 2023, n. 107, ha pubblicato lo scorso agosto in via provvisoria la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali dichiarati in domanda dai candidati che hanno superato la prova di accesso al corso intensivo di formazione e che hanno sostenuto la prova finale del medesimo corso.

Fa indi presente che, a seguito di tale pubblicazione, è stata aperta, nei successivi cinque giorni, la fase degli eventuali reclami dei candidati avverso i punteggi ottenuti, al fine di consolidare celermente il punteggio dei titoli e adottare la graduatoria definitiva per procedere alle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici di nuova nomina in tempo utile al corretto avvio dell'anno scolastico.

Terminata tale fase, con decreto ministeriale n. 2187 del 9 agosto scorso, è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici.

Precisa, quindi, che, ai fini della definizione della graduatoria, si è tenuto conto dell'articolo 5, comma 11-*sexies*, del decreto-legge n. 198 del 2022, secondo il quale la partecipazione al corso intensivo di formazione è stata consentita ai candidati con un punteggio pari ad almeno sei decimi.

Sottolinea che, in applicazione di detto disposto, l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 107 del 2023 ha previsto che superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a sessanta centesimi, specificando altresì che il punteggio ottenuto dai candidati nella prova di accesso al corso intensivo di formazione deve essere convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato.

L'articolo 11 del medesimo decreto – prosegue il Sottosegretario – ha, inoltre, stabilito che, per quanto non previsto dallo stesso decreto, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Quest'ultimo, in particolare, all'articolo 8, comma 2, prevede che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci trentesimi o equivalente. Pertanto, si è proceduto, in ossequio alle citate disposizioni normative valedoli per tutti i concorsi della pubblica amministrazione, alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui al citato articolo 5, comma 11-*sexies*, del decreto-legge n. 198 del 2022.

La graduatoria, quindi, è stata redatta ai sensi dell'articolo 9 del più volte richiamato decreto ministeriale n. 107 del 2023, sommando il punteggio su base decimale della prova, fino ad un massimo di dieci punti, e il punteggio su base decimale – e non in trentesimi, come erroneamente riportato nell'atto di sindacato ispettivo – dei titoli, fino ad un massimo di tre punti.

Ricorda, infine, che il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio, Sezione Quarta *Quater*, nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2024, si è espresso favorevolmente nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito, confermando la bontà della predetta ricostruzione giuridica.

Il Giudice amministrativo ha infatti revocato, in continuità con quanto deciso alla precedente udienza del 5 settembre 2024, i provvedimenti presidenziali di sospensione cautelare della graduatoria, emessi ad agosto.

Pone in evidenza che sono stati fatti salvi, quindi, gli atti sulla base dei quali il Ministero ha provveduto ad attribuire i punteggi per i titoli dei candidati inclusi nella graduatoria: il TAR, dando pienamente ragione all'operato del Ministero, ha, inoltre, condiviso l'intento dell'amministrazione di ridurre il ricorso all'istituto delle reggenze, che produce inevitabili e gravose ricadute sulle procedure organizzative e gestionali delle stesse scuole.

Conclude informando che, proprio il 18 ottobre scorso, subito dopo la pubblicazione delle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali favo-

revoli all'Amministrazione, sono state date indicazioni agli Uffici scolastici regionali al fine di provvedere celermente alle nomine in ruolo dei vincitori del concorso in parola, secondo l'ordine di graduatoria formato sulla base dei parametri che l'Amministrazione ha indicato nei suoi atti definitivi e che sono, peraltro, quelli auspicati dagli odierni interroganti.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel dichiararsi parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario, precisa che l'intento dell'atto di sindacato ispettivo di cui è prima firmataria è stato quello di evitare che, nella procedura di reclutamento in argomento, potessero verificarsi discriminazioni.

Rileva altresì che l'inizio dell'anno scolastico è stato contrassegnato da evidenti difficoltà e che il ricorso alle reggenze non può costituire un ordinario sistema organizzativo di gestione delle scuole.

La PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

La presidente relatrice COSENZA (*FdI*) illustra congiuntamente i due atti in titolo. Evidenzia che il disegno di legge di delegazione europea 2024 consta di sedici articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a tredici regolamenti europei e a una direttiva. L'annesso Allegato A ha ad oggetto quindici direttive.

Per quanto riguarda i profili d'interesse per la Commissione, fa presente che la direttiva (UE) 2024/1262, adottata dalla Commissione europea il 13 marzo 2024, modifica la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, al fine di adeguarne alcune norme alle attuali conoscenze scientifiche.

Precisa, in particolare, che le novelle concernono: l'allegato III, che è relativo ai requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali in oggetto e nel quale, tra le altre modifiche, si inseriscono i requisiti relativi a talune specie sinora ivi non contemplate specificamente (pesci zebra e alcuni passeriformi), nonché i requisiti relativi alla classe dei cefalopodi (sinora non contemplata dall'allegato); l'allegato IV, il quale riguarda, per molte specie animali, nell'ambito della disciplina in oggetto, i divieti e le limitazioni nei metodi di soppressione.

Sottolinea che il termine per il recepimento della suddetta direttiva (UE) 2024/1262 è posto al 4 dicembre 2025, mentre il termine per l'applicazione della stessa decorre dal 4 dicembre 2026.

Passa indi a dar conto della Relazione programmatica, specificando che essa – composta da quattro parti – indica gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea. La prima parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea.

La seconda parte è dedicata alle politiche strategiche. Per quanto riguarda i profili d'interesse per la Commissione, pone in evidenza che la relazione contiene, tra gli altri, i seguenti *dossier*: il *dossier* 44 – I settori culturali e creativi verso l'obiettivo climatico per il 2040; il *dossier* 45 – Cambiamenti climatici e tutela del patrimonio culturale; il *dossier* 46 – Produzione di energia eolica e tutela dei valori paesaggistici; il *dossier* 54 – Istruzione digitale, il *dossier* 65 – « Geoblocking » nel settore cinematografico e audiovisivo; il *dossier* 90 – Diploma europeo congiunto; il *dossier* 91 – Coordinamento del progetto ERASMUS +; e il *dossier* 92 – Settimana europea per lo sport (edizione 2024).

La terza parte riguarda la dimensione esterna dell'Unione europea. Specifica poi che, nella quarta parte, dedicata al coordinamento nazionale delle politiche europee, il Governo sottolinea, tra l'altro, il rilievo dell'iniziativa svolta per i settori culturali e creativi dal Desk Italia Europa Creativa, operante nell'ambito del Programma Europa creativa 2021 – 2027 per la promozione della diversità culturale e linguistica europea e per il rafforzamento della competitività di tali settori.

Fa presente, conclusivamente, che la quarta parte contiene, tra gli altri, i seguenti *dossier*: il *dossier* 130 – Programma quadro di Ricerca e Innovazione; il *dossier* 135 – « Desk Italia Europa Creativa » per i settori culturali e creativi; e il *dossier* 136 – Il « *Grant Office* » nel settore culturale.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SO-  
STEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE)*

La PRESIDENTE comunica che nella giornata odierna, con l'audizione di rappresentanti di *Save the children* svolta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle ore 13,15 e con l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), che sarà svolta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che avrà luogo al termine della seduta, si conclude il ciclo di audizioni.

Prende atto la Commissione.

*AFFARI ASSEGNATI***Programmazione dei circuiti teatrali (n. 494)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato, in data odierna, un ciclo di audizioni in relazione all'affare assegnato n. 494 (Programmazione dei circuiti teatrali), con l'intervento di rappresentanti dell'Associazione delle Reti Teatrali Italiane (ARTI).

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 80**

*Presidenza della Vice Presidente  
COSENZA*

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE)*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 22 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 58**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FNOPI (FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE), DI ANAAO ASSOMED, DI CIMO (CONFEDERAZIONE ITALIANA MEDICI E ODONTOIATRI), DI FONDAZIONE GIMBE, DI AGENAS (AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI), DI GAPMED S.P.A. – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, DI CNOP (CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI) E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1241 (PRE-STAZIONI SANITARIE)*

**Plenaria**

**238<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 17,55.*

IN SEDE REDIGENTE

**(1175) Deputato FURFARO e altri. – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il presidente ZAFFINI rammenta i pareri non ostativi sul testo trasmessi dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>. Fa quindi presente che allo scadere del termine stabilito non sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno. Avverte pertanto che si procederà in primo luogo alla votazione degli articoli del disegno di legge in discussione.

Previa verifica della presenza del numero legale e in esito a successive e distinte votazioni, sono quindi approvati, all'unanimità, gli articoli 1, 2 e 3.

La Commissione conferisce infine, all'unanimità, mandato alla relatrice Minasi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

**(1184-bis) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 2 ottobre.

Il presidente ZAFFINI segnala il parere non ostativo con condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in discussione. Informa quindi che il relatore Russo ha presentato gli emendamenti conseguenti 1.100 e 1.200 (pubblicati in allegato). Ricorda infine che al testo sono stati presentati gli emendamenti 1.1 e 1.2 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 ottobre).

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ritira l'emendamento 1.2.

Gli emendamenti 1.1, 1.100 e 1.200 sono dati per illustrati.

Il relatore RUSSO (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario GEMMATO esprime parere conforme. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.200.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione approva successivamente gli emendamenti 1.100 e 1.200.

È quindi posto in votazione, con le modifiche ad esso apportate, l'articolo 1.

La Commissione approva.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1264) Disposizioni in materia di lavoro**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) propone lo svolgimento di audizioni, preliminarmente all'apertura della discussione generale.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) si associa.

La relatrice MANCINI (*FdI*), rammentando la notevole durata della trattazione del provvedimento presso la Camera dei deputati, che ha contemplato lo svolgimento di audizioni, ritiene ingiustificato appesantire ulteriormente l'*iter* con una nuova fase di audizioni. Segnala quindi la possibilità di acquisire contributi scritti.

Il presidente ZAFFINI rammenta a sua volta l'ampio approfondimento svolto nell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) osserva che le audizioni svolte presso la Camera dei deputati avevano necessariamente riguardato la formulazione originaria della proposta legislativa, che è stata successivamente oggetto di modifiche rilevanti.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) sostiene l'opportunità dello svolgimento di un ciclo anche rapido di audizioni, posto che ciascun ramo del Parlamento è del tutto autonomo nella valutazione delle migliori modalità di trattazione dei provvedimenti. Peraltro, la richiamata durata dell'*iter* presso la Camera dei deputati è riconducibile, più che a particolari attività volte all'approfondimento, a inerzie dovute al Governo. Un esame attento del disegno di legge in titolo comporterebbe inoltre un maggiore equilibrio dell'attività della Commissione in riferimento alle proprie competenze, valorizzando quelle relative alla materia del lavoro.

Il senatore ZULLO (*FdI*) suggerisce una valutazione maggiormente pragmatica, che tenga conto delle effettive prospettive di modificazione del testo in conseguenza di un eventuale ciclo di audizioni.

Il presidente ZAFFINI si riserva infine di valutare gli spunti forniti dal dibattito ai fini della programmazione del prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 1241 (prestazioni sanitarie) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1184-bis****Art. 1.****1.100**

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa per il personale pari a euro 87.920 per l'anno 2024 e a euro 1.055.035 per l'anno 2025, di euro 2.772 per l'anno 2024 ed euro 33.264 per l'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto e di euro 6.283 per l'anno 2024 ed euro 69.103 per l'anno 2025 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario. ».*

---

**1.200**

Il Relatore

*Al comma 2, sostituire le parole: « euro 290.921 » con le seguenti: « euro 96.975 ».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 59**

*Presidenza della Vice Presidente*

CANTÙ

*indi del Presidente*

ZAFFINI

*Orario: dalle ore 18,35 alle ore 19,40*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERSANITÀ, DI CNA, DI AUPI (ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGI ITALIANI), DI FNOFI (FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPIA), DI NURSIND NAZIONALE E DI SALUTEQUITÀ SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1241 (PRESTAZIONI SANITARIE)*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 22 ottobre 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali interviene il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S).

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 22 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,10*

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

**Proposta di istituzione di due nuovi Comitati**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che, nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, si è convenuto all'unanimità di inserire all'ordine del giorno l'istituzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, di due nuovi Comitati: Comitato XI « Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive », e del Comitato XII « Sistema Cilento con particolare riguardo all'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo ».

Chiara COLOSIMO, *presidente*, pone in votazione la proposta di istituzione dei suddetti due Comitati.

*(La Commissione approva all'unanimità)*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che, in merito alla composizione dei Comitati, provvederà mediante l'assegnazione dei singoli componenti di ciascun Comitato, sulla base delle indicazioni dei Gruppi, e all'individuazione dei coordinatori, ai sensi dell'articolo 13 del regola-

mento della Commissione e del regolamento interno per il funzionamento dei Comitati.

#### AUDIZIONI

##### Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

##### Seguito dell'audizione di Giovanni Russo, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Giovanni Russo, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cosiddetto « dossieraggio » di esponenti politici e del mondo economico. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Walter VERINI (*PD-IDP*), Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*), Giorgio SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), Luigi NAVE (*M5S*), i deputati Riccardo DE CORATO (*FDI*), Stefania ASCARI (*M5S*).

Giovanni RUSSO, *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 22 ottobre 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MICHELOTTI**

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

**AUDIZIONI**

**Sulla pubblicità dei lavori**

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione della signora Lidia Giannelli, già consigliere comunale di Dicomano**

(Svolgimento e conclusione)

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione della signora Lidia Giannelli, già consigliere comunale di Dicomano. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audita, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Lidia GIANNELLI, *già consigliere comunale di Dicomano*, svolge la prima parte della relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, la deputata Chiara LA PORTA (*FDI*) e la senatrice Cinzia PELLEGRINO (*FdI*).

Lidia GIANNELLI, già consigliere comunale di Dicomano, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni, indi chiede di poter proseguire in seduta segreta.

Francesco MICHELOTTI, presidente, propone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Interviene per formulare quesiti la deputata Stefania ASCARI (M5S).

Lidia GIANNELLI, già consigliere comunale di Dicomano, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, presidente, ringrazia la signora Lidia Giannelli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 12.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,25*

## ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e Commissioni n. 334 di martedì 8 ottobre 2024, seduta n. 290 della Commissione bilancio (5<sup>a</sup>),

alla pagina 46, prima delle parole: « **(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029** », sostituire le parole: « **AFFARI ASSEGNATI** », con le seguenti: « **IN SEDE REFERENTE** ».

Nel Bollettino delle Giunte e Commissioni n. 335 di mercoledì 9 ottobre 2024, seduta n. 291 (antimeridiana) della Commissione bilancio (5<sup>a</sup>),

alla pagina 53, prima delle parole: « **(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029** », sostituire le parole: « **AFFARI ASSEGNATI** », con le seguenti: « **IN SEDE REFERENTE** ».

